Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Mercoledì 24 Luglio — NUMERO 173

DIREZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35.***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **417** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *C*).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in

conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *E*).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TABELLA A.

STATO *di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

CAPITOLI – Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	541,395 33
2.	Ministero - Personale straordinario	21,102 »
3.	Ministero - Spese d'ufficio	40,000 »
4.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti e loro famiglie	155,000 »
5.	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	60,000 »
6.	Indennità di tramutamento	85,000 »
7.	Indennità di supplenza e di missione	110,000 »
8.	Indennità e compensi ad impiegati dell'Amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, non che concorso nella spesa pel servizio di statistica giudiziaria	10,000 »
9.	Spese postali (Spesa d'ordine)	7,400 »
10.	Spese di stampa	165,000 »
11.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	15,000 »
12.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
13.	Spese casuali	50,000 »
		1,259,897 33
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
14.	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,681,490 »
15.	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (idem)	3,013,000 »
16.	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,500,000 »
17.	Pigioni (Spese fisse)	125,318 28
18.	Spese relative all'Amministrazione dei depositi giudiziari (Spesa d'ordine)	30,000 »
		32,349,808 28
	TITOLO II. Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali.	
19.	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	30,142 »
20.	Stipendio, assegni ed indennità di residenza ad impiegati dell'Amministrazione centrale rimasti fuori ruolo per riduzione d'organico (idem)	48,030 »
21.	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti	637 »
22.	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	4,000 »
		82,889 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
23.	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio d'Amministrazioni governative	142,246 16

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. Spesa ordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	1,259,897 33
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,349,808 28
Totale della categoria prima della parte ordinaria	33,609,705 61
TITOLO II. Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	82,889 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	82,889 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	33,692,594 61
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	142,246 18

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	33,692,594 61
Categoria IV. — Partite di giro	142,246 18
Totale generale	33,834,840 79

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

TABELLA B.

STATO *di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
	TITOLO I. Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	
1.	Consolidato 5 per cento	133,680 »
2.	Consolidato 3 per cento	235,000 »
3.	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	10,493,056 »
4.	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	6,000 »
5.	Certificati della Cassa depositi e prestiti	132,500 »
		11,001,236 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.	
6.	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	*per memoria*
	Altre rendite patrimoniali.	
7.	Prodotto di beni stabili	320,000 »
8.	Annualità diverse e frutti di capitali	7,050,000 »
		7,370,000 »
	Proventi diversi.	
9.	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,500,000 »
10.	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	950,000 »
11.	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,470,000 »
	TITOLO II. Entrata straordinaria.	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali.	
12.	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.
Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,001,236 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	*per memoria*
Altre rendite patrimoniali	7,370,000 »
Proventi diversi	2,470,000 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	20,841,236 »

TITOLO II.
Entrata straordinaria.

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali	2,000,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	2,000,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	22,841,236 »

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

TABELLA C.

STATO *di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
	TITOLO I. Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese di amministrazione.	
1.	Personale (Spese fisse)	475,000 »
2.	Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	110,000 »
3.	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	525,000 »
4.	Spese pel servizio esterno	100,000 »
5.	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6.	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7.	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	80,000 »
8.	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	10,000 »
9.	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	43,000 »
10.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
11.	Spese d'ufficio	15,000 »
12.	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
13.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,538,215 »

Spese di liti e contrattuali.

14. Spese di liti o di coazione (Spesa obbligatoria)	300,000 »
15. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	35,000 »
	335,000 »

Contribuzioni e tasse.

16. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	414,000 »
17. Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	616,736 »
18. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
19. Tassa di registro e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
20. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
	1,356,736 »

Spese patrimoniali.

21. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
22. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	80,000 »
23. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	850,000 »
24. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
25. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	370,000 »
26. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto ministeriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
27. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
	1,350,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

28. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	5,530,000 »
30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	1,730,000 »
31. Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
33. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis* (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 »
34. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	115,000 »
36. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	438,000 »
37. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti e susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria)	2,800,000 »
	12,305,300 »

Casuali.

38. Spese casuali	30,000 »

Fondi di riserva.

39. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
40. Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
	130,000 »

TITOLO II.
Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese straordinarie e diverse.

41. Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	26,555 »
42. Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	34,500 »
43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	450,000 »
44. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
45. Spesa straordinaria per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
	756,055 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI.

Capitali.

46. Estinzione dei debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	150,000 »
47. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta o devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	10,000 »
48. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito ad esazione o ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in au-	

mento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	879,930 »
49. Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	4,000,000 »
	5,039,930 »

RIASSUNTO

TITOLO I.
Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	1,538,215 »
Spese di liti e contrattuali	335,000 »
Contribuzioni e tasse	1,356,736 »
Spese patrimoniali	1,350,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi .	12,305,300 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria .	17,045,251 »

TITOLO II.
Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse	756,055 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI.

Capitali	5,039,930 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	5,795,985 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	22,031,236 »

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE *dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896*

TABELLE **B** E **C**

	Competenza per l'esercizio finanziario 1895-96

TITOLO I.
CATEGORIA PRIMA — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Parte ordinaria

Entrata	20,841,236 »
Spesa	17,045,251 »
Differenza. . .	+ 3,795,985 »

TITOLO II.
CATEGORIA PRIMA — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE
Parte straordinaria

Entrata	»
Spesa	756,055 »
Differenza. . .	— 756,055 »

Riepilogo della categoria prima

PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA
(INSIEME)

Entrata	20,841,236 »
Spesa	17,801,306 »
Differenza. . .	+ 3,039,930 »

TITOLO II.
CATEGORIA SECONDA — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI
Parte straordinaria

Entrata	2,000,000 »
Spesa	5,039,930 »
Differenza. . .	— 3,039,930 »

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive*	+ 3,039,930 »
Differenza della categoria seconda — *Trasformazione di capitali*	— 2,039,930 »
Differenze totali. . .	»

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ELENCO N. 1.

SPESE *obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero	Denominazione dei capitoli
	SPESA ORDINARIA
2.	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo
3.	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7.	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffizi finanziari provinciali.
13.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
14.	Spese di liti e di coazione.
15.	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
16.	Tassa di manomorta.
17.	Imposta di ricchezza mobile.
18.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19.	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
20.	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
21.	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura pel trasporto dei medesimi.
22.	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
23.	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
24.	Doti dipendenti da pie fondazioni.
25.	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
26.	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
28.	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.

30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti dì benefizi e cappellanie soppresse.
33. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori e sacerdoti sospesi *a divinis*.
36. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
37. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti e susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti.

SPESA STRAORDINARIA.

43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) od altre spese straordinarie diverse.
44. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
46. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
47. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
48. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY-SONNINO

ELENCO N. 2.

SPESE *di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016,*

Numero	Denominazione dei capitoli
	SPESA ORDINARIA.
3.	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4.	Spese pel servizio esterno.
14.	Spese di liti e di coazione.
15.	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
16.	Tassa di manomorta.
17.	Imposta di ricchezza mobile.
18.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19.	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
22.	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
31.	Assegni al clero di Sardegna.
	SPESA STRAORDINARIA.
41.	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

TABELLA D.

STATO *di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
	TITOLO I. Entrata ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero	6,843 47
2.	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	1,528,208 »
3.	Prodotto di beni stabili	7,000 »
4.	Censi, canoni, livelli, ecc.	337,500 »
5.	Crediti fruttiferi	4,000 »
6.	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	20,000 »
		1,903,551 47
	Proventi diversi.	
7.	Depositi diversi	800 »
8.	Ricupero e proventi diversi	45,000 »
9.	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		55,800 »
	TITOLO II. Entrata straordinaria	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.	
10.	Prezzo vendita beni di enti soppressi	140,000 »
11.	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti	1,000 »
12.	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità	150,000 »
13.	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da rinvestirsi	4,900 »
		295,900 »
	Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.	
14.	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
15.	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	70,000 »
16.	Prezzo vendita beni di enti conservati	300,000 »
17.	Ricupero capitali in dipendenza di conti di rinvestimento	2,000 »
18.	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi	5,000 »
		379,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,903,551 47
Proventi diversi	55,800 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . .	1,959,351 47

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione	295,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservativi.	379,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria .	674,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria) .	2,634,251 47

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

TABELLA E.

STATO *di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
Numero	Denominazione	

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1.	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	50,000 »
2.	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse)	7,500 »
3.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine) . . .	12,000 »
4.	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale.	15,000 »
5.	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria).	10,000
6.	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »
		98,500 »

Spese di liti e contrattuali.

7.	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	10,000 »
8.	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		12,000 »

Contribuzioni e tasse.

9.	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) .	90,000 »
10.	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	67,948 »
11.	Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque	49,000 »
12.	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria) . . .	2,000 »
		208,948 »

Spese patrimoniali.

13.	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	35,000 »
14.	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie). .	9,000 »
15.	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	537 50
16.	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie) .	209,000 »
17.	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	16,000 »
		269,537 50

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

18.	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	636,132 »
19.	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	20,500 »
20.	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	175,000 »
21.	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto	52,000 »
		883,632 »

Casuali.

22.	Spese casuali	10,000 »

Fondi di riserva.

23.	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	10,000 »
24.	Fondo di riserva per le spese impreviste .	2,000 »
		12,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse.

25.	Personale fuori ruolo (Spese fisse) . .	8,685 »
26.	Compensi per lavori straordinari . . .	8,000 »
27.	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	5,000 »
28.	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine)	10,000 »
29.	Restituzione di depositi per pigioni . .	800 »
		32,485 »

CATEGORIA SECONDA — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali di spettanza dell'amministrazione.

30.	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	35,000 »

31. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	20,000 »
32. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	216,000 »
33. Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (Spesa obbligatoria)	4,900 »
34. Restituzione di tassa di svincolo in Roma	20,000 »

Capitali di spettanza degli enti conservati.

	295,900 »
35. Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	299,000 »
36. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa d'ordine)	75,000 »
37. Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa obbligatoria)	3,000 »
38. Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
	379,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.
Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

39. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,683 86
40. Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte	85,119 20
41. Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo	70,000 »
42. Assegno alla congregazione di carità di Roma	80,000 »
43. Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	120,000 »
44. Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
	362,803 06

TITOLO II.
Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

45. Fondo a disposizione	69,445 91

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.
Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	98,500 »
Spese di liti e contrattuali	12,000 »
Contribuzioni e tasse	208,948 »
Spese patrimoniali	269,537 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	883,632 »
Casuali	10,000 »
Fondi di riserva	12,000 »
Totate del titolo I. — Spesa ordinaria	1,494,617 50

TITOLO II.
Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	32,485 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	295,900 »
Di spettanza degli enti conservati	379,000 »
	674,900 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	707,385 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,202,002 50

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO-SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Titolo primo (Spesa ordinaria)	362,803 03
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	69,445 91
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	432,248 97
Insieme (Parte prima e seconda)	2,634,251 47

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE *dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

TABELLE **D** ED **E**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1895-96.
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
SPESA:	
Parte prima - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,494,617 50
Titolo II. - Spesa straordinaria	32,485 »
Parte seconda - Titolo I. - Spesa ordinaria	362,803 06
Titolo II - Spesa straordinaria	69,445 91
	1,959,351 47
ENTRATA:	
Titolo I. - Entrata ordinaria	1,959,351 47
Differenza	»
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
SPESA:	
Parte prima - Titolo II. - Spesa straordinaria	674,900 »
ENTRATA:	
Titolo II. - Spesa straordinaria	674,900 »
Differenza	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ELENCO N. 3.

SPESE *obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1881, n. 2016.*

Numero	Denominazione dei capitoli
	SPESA ORDINARIA.
3.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5.	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7.	Spese di liti e di coazioni.
8.	Spesa di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
9.	Tassa di manomorta.
10.	Imposta di ricchezza mobile.
11.	Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
12.	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
13.	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
14.	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15.	Doti dipendenti da pie fondazioni.
16.	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17.	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19.	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
	SPESA STRAORDINARIA.
27.	Spese diverse per concentramento di monache.
28.	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
30.	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
31.	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
32.	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
33.	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
35.	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
36.	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento.
37.	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento.
38.	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

ELENCO N. 4.

SPESE *di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1881, n. 2016.*

Numero	Denominazione dei capitoli
	SPESA ORDINARIA.
3.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5.	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7.	Spese di liti e di coazioni.
8.	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
9.	Tassa di monomorta.
10.	Imposta di ricchezza mobile.
11.	Imposta sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
12.	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 maggio 1883, col quale fu approvata la convenzione 28 settembre 1882, stipulata fra i Ministeri della Guerra e della Marina e le amministrazioni delle ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali, queste ultime anche quali esercenti le ferrovie Calabro-Sicule, per il trasporto dei militari, famiglie, bagagli, ecc., sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1895 avrà piena ed intera esecuzione l'*appendice* alla convenzione 28 settembre 1882, stipulata il 10 giugno 1895 tra il Ministero della Guerra e le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esecuzione dei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio, dei servizi amministrativi e dei corpi, *appendice* annessa al presente decreto e, per ordine Nostro, firmata dal Ministro della Guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

Appendice alla Convenzione 28 settembre 1882

riportata in allegato ai contratti colle Società ferroviarie approvati colla legge 27 aprile 1885 per i servizi dei trasporti militari in ferrovia, stipulata colle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esecuzione dei trasporti dei materiali d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi.

L'anno milleottocentonovantacinque, in questo di dieci del mese di giugno, essendo il Ministero della guerra venuto nella risoluzione di affidare, *per ragione di Stato*, anche il servizio dei trasporti dei materiali d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi alle Società esercenti le strade ferrate;

fra

il detto **Ministero**, in persona del colonnello di stato maggiore comm. Giovanni Goiran, Direttore generale dei servizi amministrativi all'uopo delegato

e

la **Società italiana per le strade ferrate nel Mediterraneo — Società** anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato — per la quale stipula il comm. ing. Mattia Massa, Direttore generale,

la **Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la Rete Adriatica** — Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni interamente versato — per la quale stipula il comm. ing. Secondo Borgnini, Direttore generale,

e la **Società italiana per le strade ferrate della Sicilia — Società** anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni interamente ver-

sato — per la quale stipula il cav. ing. Gaspare Massa, Direttore generale,
salvo l'approvazione del R. ispettorato generale per le strade ferrate e quella dei rispettivi Consigli d'amministrazione delle Società,
è stato convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Natura del servizio — Estensioni e limiti — Obblighi delle società.

§ 1. Le Società esercenti le strade ferrate Mediterranea, Adriatica e Sicula, ciascuna nell'ambito della propria sfera d'azione, assumono anche l'obbligo di eseguire tutti i trasporti non contemplati nella convenzione 28 settembre 1882 e relativi materiali d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi, salvo le eccezioni specificate nei §§ 9 e 10.

Le Società devono avere un rappresentante in ogni luogo in cui risiedono uffici, istituti e stabilimenti militari, corpi e reparti di corpo comandati da un ufficiale superiore; in ogni porto d'imbarco e sbarco, indipendentemente dalla forza del presidio; dove trovansi riunite truppe per esercitazioni ed infine in ciascun luogo ove abbia residenza da tre mesi ed in modo stabile un ufficiale d'artiglieria o del genio o un impiegato addetto al servizio di tali armi autorizzato ad emettere richieste di spedizione e sempreché dette località non siano sede di stazione ferroviaria. In queste le Società possono essere rappresentate dal capo stazione o da chi per esso.

Le amministrazioni ferroviarie però si riservano il diritto di valersi per l'esecuzione di alcuni determinati servizi accessori anche di terzi; ma in tal caso debbono ottenere dall'amministrazione militare il previo gradimento delle persone o ditte cui le Società vogliono affidare il servizio.

Alla stessa amministrazione le Società devono comunicare, per l'approvazione, gli schemi dei capitolati che reggeranno il subappalto.

§ 2. I rappresentanti hanno l'obbligo di ricevere qualsiasi ordine relativo ai trasporti e di curarne l'esecuzione.

§ 3. La firma dei rappresentanti ha lo stesso valore di quella delle Società dalle quali dipendono.

§ 4. Sono a carico delle Società gli oneri per facchinaggio nei porti di mare e negli uffici di dogana, quelli di pedaggio, passaggio di porti, ponti, barriere e qualsiasi altro onere consimile stabilito da disposizioni in vigore al tempo del deliberamento o emanate successivamente.

§ 5. Le Società sono tenute ad anticipare il pagamento dei diritti per dazio di transito e di consumo, tasse comunali e camerali e quelle altre somme che siano necessarie per compiere il trasporto.

§ 6. Qualora fosse dalle amministrazioni comunali imposto il dazio di consumo sui materiali che ne vanno esenti in forza dell'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827 (1), le Società dovranno informarne sollecitamente il destinatario dei materiali medesimi, affinchè possa fare la necessaria opposizione con le norme stabilite. Se le Società non si attengono ad una tale disposizione, si rendono responsabili delle somme pagate.

§ 7. Le contestazioni sull'interpretazione e sull'applicazione di questa appendice sorte fra le autorità militari e le Società contraenti, che non potessero essere composte amministrativamente dal Ministero della guerra, saranno deferite al Regio Ispettore generale delle strade ferrate, che deciderà definitivamente ed inoppugnabilmente.

Il predetto Regio Ispettore generale dovrà, in questi casi, intendersi eletto dalle parti come amichevole compositore, in virtù d'una clausola compromissoria espressa, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura civile.

§ 8. Per effetto del disposto dal § 1 le Società ferroviarie assumono l'obbligo di eseguire il trasporto di ogni materiale appartenente al servizio del corredo, dell'arredamento ed equipaggiamento; al servizio delle sussistenze e del casermaggio; ai servizi d'artiglieria e genio (comprese le polveri da guerra, le munizioni ed ogni altro preparato esplodente ed infiammabile); al servizio sanitario e al servizio geodetico e topografico; come pure il trasporto del materiale di proprietà delle masse interne dei corpi. Esse sono anche tenute, quando ne vengano richieste, ad eseguire, ai prezzi indicati in questa appendice, i trasporti che fossero per occorrere: agli ufficiali nei cambi di guarnigione per il proprio bagaglio (1); all'associazione della Croce rossa per il movimento di materiali ed alle imprese del casermaggio.

§ 9. Sono esclusi i trasporti delle grosse artiglierie e dei pesi indivisibili eccedenti le 10 tonnellate e quelli dei bagagli che debbono seguire la truppa tappa per tappa.

Sono esclusi inoltre i trasporti da qualunque scalo del Regno di qualsiasi materiale diretto alla Colonia Eritrea e viceversa, e così pure tutti i trasporti che siano per occorrere da un punto all'altro dei possedimenti italiani in Africa.

§ 10. L'amministrazione militare si riserva la facoltà:

a) di spedire direttamente tutto ciò che può essere inviato come pacco postale o come pacco ferroviario, tanto a norma delle disposizioni attualmente in vigore, quanto di quelle che venissero emanate successivamente dalle amministrazioni postale e ferroviaria;

b) di fare eseguire il trasporto di qualunque cosa con mezzi e personale propri e con quelli della regia marina;

c) di fare eseguire con legni a vela, interamente noleggiati, da chi e come crederà opportuno, il trasporto di qualunque cosa relativa ai servizi d'artiglieria e del genio, senza che le Società ferroviarie possano neppure ingerirsi nel trasporto delle robe dai magazzini a bordo e viceversa. Ove però l'amministrazione militare richiegga l'opera delle Società ferroviarie, queste s'impegnano di eseguire, ai prezzi stabiliti da questa appendice, la presa e la resa di qualsiasi roba, senza limitazione di peso, dai magazzini alle banchine e la presa e resa sotto paranco dei pesi indivisibili non eccedenti una tonnellata.

Per la presa e resa sotto paranco dei pesi indivisibili eccedenti la tonnellata, il relativo compenso sarà aumentato del 50 per cento;

d) di far trasportare sui legni a vapore, presi a nolo per la dislocazione delle truppe, il bagaglio e le vettovaglie per le truppe da imbarcarsi;

e) di far eseguire *con qualunque mezzo* il trasporto di qualsivoglia roba in presenza ed in previsione dello stato di guerra ed anche nei casi di forti concentramenti di truppe, sia per ragioni di ordine pubblico, sia di ordine militare:

f) di far eseguire *con qualunque mezzo* il trasporto del pane e del vitto per il consumo ordinario delle truppe; dei grani e delle farine, crusche e cruschelli fra panifici e molini, ovunque situati, e viceversa; e dei sacchi e recipienti vuoti di ritorno stati impiegati nei trasporti di pane, viveri, grani, farine, crusche ecc.;

---

(1) I materiali da costruzione ed i combustibili da introdursi nei comuni per uso degli arsenali di terra e di mare sono esenti dal dazio comunale di consumo (Articolo 11 della legge 3 luglio 1864, numero 1827).

Sotto la generica denominazione di *arsenali di terra* s'intendono tutti gli stabilimenti d'artiglieria, e tutte le direzioni territoriali con le loro dipendenze in comandi locali, sale d'armi, magazzini e depositi di munizioni da guerra, ed i laboratori dei reggimenti di artiglieria.

Non si considerano come materiali di costruzione, e per conseguenza non godono l'esenzione del dazio comunale di consumo, l'alcool, l'olio, il sapone, il sego, ed in generale tutti i grassumi.

(1) Nel bagaglio degli ufficiali devono essere comprese soltanto robe d'uso personale. Ne sono quindi esclusi gli effetti letterecci, gli arnesi da tavola e da cucina, il mobilio, e, in generale, tutto quanto ha attinenza con l'arredamento della casa.

g) di spedire *con qualunque mezzo* tutte le robe cedute ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra od a privati;

h) di eseguire i trasporti sulle linee tramviarie nella piazza d'Alessandria e tutti quelli che fossero regolati da speciali contratti in vigore all'atto della firma in quest'appendice;

i) di eseguire *con qualunque* mezzo i trasporti dalle località nelle quali le Società non sono tenute ad avere un rappresentante.

§ 11. Le Società sono in obbligo di accettare ed eseguire le spedizioni che loro vengono commesse, a qualunque luogo sieno dirette, purchè partano da un luogo ove esse debbano avere un rappresentante.

Esse sono obbligate a ricevere le robe da spedirsi in qualunque punto vengano loro consegnate, e cioè: nelle caserme, uffici, stabilimenti ed istituti militari, forti, batterie, poligoni, ed in generale in tutti i fabbricati militari dipendenti dal presidio militare della città ove debba avere residenza un rappresentante. Così dicasi per le banchine dei porti.

Per le dette spedizioni le robe dovranno essere prese o rese nei rispettivi magazzini (1) esclusivamente a pian terreno (2) o nei cortili, sia che i magazzini e i cortili stessi abbiano o no gradini per accedervi. Qualora poi l'amministrazione militare ordinasse la presa o resa delle robe in altro piano cui si acceda per mezzo di rampe o scale, le Società avranno il diritto di conteggiare per questa parte di trasporto il compenso di braccia d'uomo.

Art. 2.

Effettuazione dei trasporti — Richiesta di spedizione.

§ 12. L'ordine del trasporto è dato con la richiesta di spedizione (All. n. 1):

a) nelle località sede di stazione ferroviaria, al Capo della stazione di partenza od a chi per esso.

b) nelle altre al rappresentante locale.

Tali richieste possono essere rilasciate da tutti i corpi e reparti di corpo comandati da un ufficiale, da tutti gli uffici, istituti e stabilimenti militari aventi robe di proprietà dell'amministrazione militare e dagli ufficiali ed impiegati d'artiglieria e del genio isolati, incaricati di speciali servizi.

Le richieste sono firmate da chi le rilascia e munite del bollo d'ufficio.

Ove manchi il bollo se ne deve fare sulla richiesta apposita annotazione.

Quando i colli da spedirsi siano in numero tale da non potersi tutti descrivere nella richiesta di spedizione, vengono compilate apposite note descrittive in triplice originale, due delle quali si uniscono alla richiesta e la terza rimane alla parte speditrice.

In questo caso sulla detta richiesta s'indica soltanto il numero totale dei colli e il loro peso complessivo con riferimento alle unite note descrittive.

§ 13. Il Capo della stazione o il rappresentante provvede perchè un agente, munito di detta richiesta, si presenti al corpo, funzionario od ufficio dal quale fu rilasciata, per ritirare le robe e firmare, in segno di ricevuta, la richiesta stessa, la matrice relativa e le note descrittive se furono compilate. Mediante ciò l'amministrazione ferroviaria assume il caricamento delle robe che le vengono affidate e non ne ottiene il discarico che quando sia stata apposta la dichiarazione di ricevuta sulla richiesta suddetta e sulle note descrittive.

(1) Sotto la denominazione di magazzini tanto pel ritiro delle robe da spedirsi, quanto per la consegna di quelle giunte a destinazione, sono compresi anche quelli della R. marina, quando si tratti di robe che si cedono dall'una all'altra amministrazione.

(2) Per piano terreno s'intende quello che è eretto immediatamente sul suolo corrispondente al livello dell'ingresso del fabbricato.

§ 14. I trasporti sono eseguiti e calcolati come appresso:

a) per ferrovia;

b) per vie carreggiabili;

c) per vie ordinarie a schiena d'animali oppure con treggie o slitte;

d) per vie ordinarie a braccia d'uomini;

e) per laghi, fiumi e canali.

§ 15. La tassazione dei trasporti dev'essere fatta in base alla via più economica per l'amministrazione militare, salvo che sia diversamente stabilito nella richiesta di spedizione. L'amministrazione militare però non potrà imporre a quelle ferroviarie contraenti di effettuare i trasporti con altri mezzi, quando esse possano compierli sulle proprie reti, e in questo caso le tasse saranno computate in base alle percorrenze reali.

Art. 3.

Tempo utile per la presa dei colli, l'effettuazione del trasporto e la consegna al destinatario.

§ 16. Le Società hanno l'obbligo di ritirare le robe nelle 24 ore da quella in cui ne viene dato l'ordine se si tratta di spedizioni d'urgenza, e nelle 48 ore per tutte le altre. La dichiarazione d'*urgenza* sarà posta sulla richiesta di spedizione, nella quale sarà poi indicata pure, all'atto della sua consegna a chi deve far eseguire il trasporto, l'ora in cui questa consegna venne effettuata.

Per le spedizioni eccedenti il peso di 200 quintali, le Società non possono essere obbligate a ritirarne più di 200 al giorno; ma in tal caso saranno rilasciate tante richieste di spedizione quante sono le consegne che si faranno.

§ 17. Nel caso che l'amministrazione ferroviaria, senza che intervengano circostanze eccezionali o di forza maggiore, non provveda al servizio, o lo lasci in tutto o in parte interrotto, l'amministrazione militare è in facoltà, non appena scaduti i termini stabiliti dal paragrafo precedente, di far eseguire o continuare il trasporto per conto e a totale spesa e rischio dell'amministrazione ferroviaria.

Del mancato o interrotto servizio si deve far constare per mezzo di verbale da redigersi dalla parte speditrice coll'intervento di due testimoni e da trasmettersi poi al Ministero per gli effetti di cui al § 45.

§ 18. Il tempo utile per l'effettuazione dei trasporti decorre dalle 24 del giorno stesso in cui la richiesta di spedizione e le robe vengono consegnate all'amministrazione ferroviaria. Perciò sulla richiesta, oltre la data della sua compilazione, dovrà indicarsi anche quella del giorno in cui ha luogo la consegna delle robe.

§ 19. Nelle circostanze normali i termini di resa per i trasporti tanto a grande che a piccola velocità sono quelli fissati dalle condizioni e tariffe vigenti per il pubblico all'atto del trasporto.

Al totale delle giornate da impiegarsi per detti trasporti si dovrà poi sempre aggiungere un giorno per la presa ed uno per la resa.

§ 20. Per assegnare il termine entro cui debbono essere eseguiti i trasporti sulle vie ordinarie, sui laghi, fiumi e canali, si tengono i criteri seguenti:

Sulle vie ordinarie.

Per le spedizioni dichiarate d'*urgenza* una giornata per ogni *sessanta* km. se la strada da percorrersi è piana, e per ogni *quaranta* km. se la strada è montuosa; per quelle *non d'urgenza* una giornata per ogni *quaranta* km. nel primo caso, e per ogni *venticinque* km. nel secondo.

Sui laghi, fiumi e canali.

Un giorno per ogni *quaranta* km.

Per le frazioni di distanze, che sopravvanzassero dopo fatto il

calcolo di cui sopra, viene accordata alle Società ferroviarie un'altra giornata di tempo utile.

§ 21. Il termine di cui ai precedenti §§ 19 e 20 è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali (giusta le dichiarazioni dei capi degli uffici di dogana) o per altre cause, indipendenti dal fatto dell'amministrazione ferroviaria, che dovranno, però, essere dimostrate, caso per caso, con documenti.

Art. 4.

Imballaggio, consegna, pesatura e manipolazione dei colli. — Verificazione dei colli a destinazione. — Quietanza sulle richieste di spedizione.

§ 22. I colli, le casse, ecc. devono essere formati secondo le norme che generalmente si praticano dal commercio e giusta le prescrizioni delle amministrazioni delle ferrovie, dei piroscafi, ecc.

Le robe fragili e quelle soggette ad ammaccarsi o a guastarsi non possono essere collocate altrimenti che in casse o fusti. È però fatta eccezione per quei grossi recipienti di vetro o terra, impagliati o no, che anche in comune commercio si spediscono col solo riparo di ceste o casse aperte.

Gli agenti delle Società non possono pretendere che siano riposti in casse o ceste o vengano comunque imballati quei materiali che, per i regolamenti delle ferrovie e dei piroscafi, siano accettati sciolti (1).

§ 23. I detti agenti sono in facoltà di rifiutare i colli, le casse e gli involti non convenientemente formati o che non soddisfacciano alle condizioni suespresse.

Qualunque contestazione riguardo al modo in cui siano incassati o imballati gli effetti da trasportarsi è deferita al giudizio di un perito, scelto d'accordo fra le parti, il quale definisce la controversia in modo inappellabile.

Della controversia e del giudizio pronunciato viene redatto apposito verbale, firmato dalle parti e dal perito; le spese di perizia sono a carico della parte alla quale fu contrario il giudizio.

§ 24. L'accettazione incondizionata delle robe rende senza altro responsabile l'amministrazione ferroviaria dei danni, derivati dal fatto del trasporto, anche imputabili a difetto d'imballaggio esterno, che potessero riscontrarsi dal destinatario nelle robe stesse.

Trattandosi di trasporti di casse regolamentari vuote, l'agente della detta amministrazione, all'atto di riceverle, deve rilasciare alla parte mittente una dichiarazione dalla quale risulti che le casse trovansi in buono stato d'uso.

§ 25. Ferma restando l'applicazione del diritto fisso stabilito dalle tariffe ferroviarie per il carico e lo scarico sui e dai vagoni ferroviari, l'amministrazione delle strade ferrate ha l'obbligo di far eseguire a sue spese e senza diritto a rimborso ogni manipolazione delle robe trasportate o da trasportare con qualsiasi altro mezzo, che non sia la ferrovia, dai ed ai punti nei quali devono essere ritirate e consegnate, a termini del § 11.

§ 26. I colli sono pesati a cura del mittente al momento della consegna separatamente per ogni cassa, collo od involto ed il risultato viene registrato sulle tre parti della richiesta di spedizione ovvero sulle note descrittive se queste furono compilate.

Nei grandi trasporti e nei trasporti di materiali di tal natura che non riesca possibile od opportuno pesare i singoli colli, il peso sarà calcolato complessivamente col veicolo carico, avvertendo di dedurre dal totale della pesata il peso del veicolo vuoto, che deve essere accertato prima di effettuarne il carico o appena scaricato.

Mancando i mezzi di pesatura, il peso sarà dichiarato dal mittente.

Qualora le Società ferroviarie trovino da rettificare il peso riconosciuto o dichiarato in partenza, sarà obbligo loro di far accettare la differenza dal destinatario per gli effetti della liquidazione delle tasse, senza applicare penalità per la riscontrata differenza di peso.

Sulle richieste di spedizione o sulle note descrittive deve iscriversi il peso espresso in chilogrammi e frazioni di chilogramma.

§ 27. Le Società debbono dare avviso al destinatario, con quel mezzo che ravviseranno migliore, dell'arrivo delle robe trasportate per ferrovia, indicandogli quando ne faranno la consegna. Per le robe trasportate sulle vie ordinarie l'avviso potrà anche essere dato dal conducente appena arrivato a destino, affinchè sia provveduto alla consegna in tempo utile e con le formalità prescritte.

Trattandosi di esplosivi della categoria 11 che giungono per ferrovia, gli agenti dell'amministrazione ferroviaria non potranno toglierli dalla stazione d'arrivo che dopo esserne stati autorizzati dalla parte ricevente, affinchè questa possa, ove lo creda, provvedere all'accompagnamento per la sicurezza del carico.

Durante questo tempo restano sospesi i termini di resa e, ove siano scaduti quelli stabiliti dalle condizioni e tariffe per i trasporti sulle strade ferrate per il ritiro delle robe dalle stazioni ferroviarie, l'amministrazione militare è tenuta alla corresponsione dei diritti di sosta.

La verificazione dei colli al luogo di destinazione non deve essere differita oltre l'orario d'ufficio che è in corso o che segue immediatamente l'annunzio dell'arrivo.

Quando la verificazione del peso, del numero e del condizionamento esterno dei colli non possa aver luogo immediatamente o non possa essere compiuta nel termine sovrindicato, gli agenti delle Società sono in diritto di ritenere, ovvero di ritirare presso di sè, le robe non verificate (eccezione fatta per gli esplosivi) senza che per l'avvenuto ritiro le Società possano pretendere alcuno speciale compenso.

Le Società hanno l'obbligo di assistere alla consegna delle robe a destinazione ed alla verifica dei colli per mezzo dei loro rappresentanti od agenti. Nei luoghi in cui le Società non siano tenute ad avere un rappresentante basta la presenza del conducente, il quale, in tal caso, sarà considerato dall'amministrazione militare come rappresentante od agente, ed avrà i diritti a questi spettanti giusta il § 37.

§ 28. Le spedizioni che giungano a destinazione quando il corpo o reporto di corpo cui sono dirette abbia cambiato di stanza, devono essere, a cura delle Società, avviate alla nuova sede del corpo o reparto.

A tale effetto le Società devono procurare che l'autorità militare o, in mancanza di essa, quella municipale ponga sulla richiesta di spedizione apposita annotazione per il proseguimento delle robe fino alla nuova destinazione.

Per l'eseguimento del nuovo trasporto valgono i termini di tempo indicati dai §§ 19 e 20 e le Società hanno diritto al pagamento dell'importo di questo nuovo trasporto.

§ 29. Consegnate le robe al destinatario, la richiesta di spedizione e le note descrittive (ove siano state compilate) vengono munite della dichiarazione di ricevuta e restituite a chi ha effettuato la consegna. La dichiarazione sarà redatta in conformità della nota appiè del modello di richiesta di spedizione e analogamente si procederà per le note descrittive.

Art. 5.

Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria Accertamenti di mancanze e di danni — Addebiti — Penalità.

§ 30. L'amministrazione ferroviaria è responsabile delle robe

(1) Ogni collo deve portare o incollato o scritto a grossi caratteri l'indirizzo e questo dovrà essere ripetuto su di un cartello posto su una tavoletta di legno o cartone assicurata con spago. Trattandosi di robe le quali debbano percorrere anche un tratto di mare, dall'indirizzo dovrà risultare altresì il porto di sbarco, dato che questo sia diverso dal luogo di destinazione della merce.

che le sono consegnate fino a tanto che non ne abbia riportata ricevuta sulla richiesta di spedizione e anche sulle note descrittive, quando furono compilate.

Nei trasporti di generi suscettibili di calo naturale, questo è ammesso a favore dell'amministrazione ferroviaria nella misura adottata dal commercio.

§ 31. L'amministrazione ferroviaria è sempre tenuta a pagare il valore delle robe sottratte o smarrite e l'importo dei danni di quelle rimaste deteriorate nel trasporto, anche nel caso in cui trattisi di deterioramenti o rotture di materiali di qualunque specie, sebbene *non imballati*, spediti per ferrovia o con qualsiasi altro mezzo, ancorchè le amministrazioni ferroviarie o di navigazione siano dai loro statuti o regolamenti esonerate dall'obbligo del risarcimento.

La dispersione dei liquidi per causa di rottura o apertura dei recipienti incassati e quelli di unguenti, nitri ed altre materie soggette a liquefarsi o fermentare, sono a carico dell'amministrazione ferroviaria solo quando la condizione esterna delle casse o dei fusti accusi esserne stato fatto mal governo durante il trasporto.

Non saranno reclamati indennizzi in caso di trasporto di sostanze classificate fra le infiammabili dal *regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive*, allorche si possa provare che la rottura del recipiente e la successiva perdita del liquido sia avvenuta durante il trasporto in ferrovia e la detta amministrazione sia dal regolamento stesso esonerata dal corrispondere indennizzi.

§. 32. Il prezzo da addebitarsi all'amministrazione ferroviaria per le robe sottratte o smarrite è quello indicato dalla tariffa militare. Se si tratta di robe non aventi ancora prezzo di tariffa le somme da addebitarsi sono stabilite dal Ministero della guerra,

Per i materiali di proprietà delle masse dei corpi e dell'associazione della Croce rossa, le somme da addebitarsi sono stabilite, rispettivamente, dai corpi e dall'associazione, *secondo il prezzo al quale i materiali risultino in caricamento.*

§ 33. Il prezzo di addebito delle robe ridotte inservibili in causa del trasporto, eccezione fatta per la galletta, è calcolato coi criteri stabiliti per le robe sottratte o smarrite. Tali robe rimangono in proprietà dell'amministrazione ferroviaria, che dovrà asportarle nel perentorio termine che le verrà fissato, pena l'abbandono sulla pubblica via, a meno che l'amministrazione militare non preferisca di ritirarle. In questo ultimo caso si terrà conto, a favore dell'amministrazione ferroviaria, del loro valore commerciale, fissato di comune accordo o mediante perizia.

Per la galletta incassata si osserveranno le seguenti norme: ove essa sia riconosciuta frantumata per colpa dell'amministrazione ferroviaria, ma, a giudizio dell'ufficiale medico del corpo o di chi per esso, sia consumabile dalla truppa, essa verrà accettata dalla parte ricevente, addebitando all'amministrazione predetta metà del suo valore regolamentare (cioè L. 25 per quintale); ove, invece, la galletta sia bagnata o per altri motivi sia dal predetto ufficiale medico ritenuta non conservabile o non consumabile dalla truppa, sarà abbandonata, senz'altro, in proprietà della amministrazione stessa, addebitandogliene l'intero valore, cioè L. 50 per quintale.

§ 34. Per le robe sottratte, smarrite od abbandonate in proprietà dell'amministrazione ferroviaria, perchè riconosciute inservibili, questa perderà il diritto al pagamento del prezzo del relativo trasporto.

§ 35. Le mancanze o i danni imputabili all'amministrazione ferroviaria sono fatti risultare per mezzo di verbale nel quale dovrà indicarsi:

a) il giorno, mese, anno e luogo in cui fu redatto;

b) la quantità dei colli componenti la spedizione;

c) il numero o la lettera di quelli pei quali si sono verificati i fatti che danno luogo alla compilazione del verbale;

d) il peso parziale di detti colli segnato sulla richiesta di spedizione e quello riconosciuto in arrivo con la differenza in più o in meno;

e) la forma e la qualità dell'imballaggio dei colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero consegnati alla amministrazione ferroviaria;

f) la specie e quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione, ove utile e possibile, del peso di altrettanti della stessa specie di quelli deficienti;

g) l'ammontare dei guasti e delle mancanze col valore unitario e complessivo delle riparazioni occorrenti e delle robe deficienti;

h) il valore commerciale attribuito alle robe che, sebbene dichiarate inservibili, non si è creduto di abbandonare in proprietà dell'amministrazione ferroviaria;

i) il termine fissato per l'asportazione delle robe dichiarate inservibili, quando queste vengano abbandonate in proprietà della detta amministrazione;

l) infine che *l'importo delle avarie (o delle mancanze) stabilito nella somma di L. (1) . . . . è posto a carico dell'amministrazione ferroviaria.*

§ 36. Quando non vi sia immediato accordo tra le parti circa i danni imputabili all'amministrazione ferroviaria e circa l'ammontare del risarcimento, si ricorre al giudizio di due periti da eleggersi l'uno dalla parte ricevente, l'altro dai rappresentanti di detta amministrazione. In caso di dissenso non componibile fra i detti periti, se ne fa intervenire un terzo, la cui nomina è fatta dai due primi.

§ 37. Il verbale dev'essere firmato dal destinatario e dai rappresentanti delle Società ferroviarie, e, occorrendo, anche dai periti.

Il verbale originale rimane al destinatario, il quale ne deve poi far pervenire una copia al Ministero ed una alla parte mittente.

Gli agenti dell'Amministrazione ferroviaria avranno il diritto di esporre a piè del verbale, prima di firmarlo, le eccezioni che credono nell'interesse della propria Amministrazione, come pure di firmarlo con riserva di produrre giustificazioni. Del rifiuto di firmare il verbale come del mancato intervento dell'agente all'atto della ricognizione delle robe (§ 27), sarà fatto constare nel verbale.

§ 38. Ogni qual volta sia redatto un verbale a carico della Amministrazione ferroviaria, il corpo od ufficio compilatore ne rilascerà al rappresentante di questa una copia non autenticata in carta libera.

Qualora poi l'Amministrazione ferroviaria ne richieda copia autentica, questa le sarà data previa presentazione della relativa carta da bollo, che sarà di L. 2 per il primo foglio e di L. 1 per gli intercalari, ove occorrano.

§ 39. Il Ministero, esaminato il verbale, e tenuto conto delle giustificazioni, se furono prodotte (e che debbono essere presentate nel perentorio termine di due mesi dalla data del verbale, scaduto il qual termine esse, qualunque siano, non sono più accolte), si pronuncia sulla regolarità degli addebiti e quindi trasmette all'Amministrazione ferroviaria i verbali per i quali ha confermato gli addebiti perchè provveda al loro pagamento. Qualora l'Amministrazione ferroviaria non accetti la decisione del Ministero, se ne riferirà al Regio ispettore generale per le sue risoluzioni definitive e inoppugnabili a' termini del § 7 di questo appendice.

§ 40. Per soddisfare a tali addebiti l'Amministrazione ferroviaria ne verserà l'ammontare in tesoreria o nella cassa del corpo od ufficio da cui fu redatto il verbale, secondo che sarà indicato dal Ministero all'atto della conferma dell'addebito.

---

(1) L'importo delle avarie o mancanze sarà lasciato in bianco quando non potrà essere indicato da chi compila il verbale e vi sarà posto dalle autorità di cui al § 32.

Tali versamenti si effettueranno entro i due mesi dalla compilazione del verbale, se non furono fatte eccezioni o riserve; entro i 20 giorni dalla ricevuta della partecipazione della risoluzione della vertenza in caso di contestazione.

§ 41. Trascorso il termine di resa senza che questa abbia avuto luogo l'amministrazione ferroviaria soggiacerà ad una riduzione sul prezzo di trasporto proporzionato al ritardo, nella misura seguente:

di un quinto, se il ritardo non eccede la metà del tempo corrispondente a quello fissato per l'esecuzione del trasporto;

di un quarto, se il ritardo eccede la metà, ma non è superiore ai due terzi;

di un terzo, se il ritardo eccede i due terzi, non raggiunge il tempo corrispondente a quello fissato per il trasporto;

di una metà, se raggiunge o eccede il tempo suddetto, ma non il doppio del tempo stesso.

Se poi il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per la esecuzione del trasporto, l'amministrazione ferroviaria incorrerà nella perdita dell'intero prezzo del trasporto.

L'amministrazione ferroviaria non è responsabile, nè quindi passibile di penalità, quando il ritardo sia derivato da caso fortuito o di forza maggiore debitamente comprovato.

Nel prezzo di trasporto sul quale sono da liquidare le penalità anzi indicate non è compreso il compenso per la presa e la resa.

§ 42. Non si farà luogo all'applicazione delle penalità comminate dal paragrafo precedente in caso di tardata resa di materie esplodenti spedite per ferrovia, stantechè l'amministrazione ferroviaria, per le cautele da prendersi per il trasporto, non garantisce i termini di resa a norma del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

La non applicazione della penalità pel ritardo della resa di materie esplodenti concerne esclusivamente gli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª e non quelli della categoria 11ª, essendo ai medesimi applicabili le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, anche per quel che riguarda i termini di presa e resa.

§ 43. Trascorsi 30 giorni da quello fissato per la resa senza che questa abbia avuto luogo, le cose date a trasportare si considerano come perdute e il mittente, dietro notificazione del destinatario, procederà subito alla compilazione del verbale di non effettuata consegna delle robe, addebitandone l'importo all'amministrazione ferroviaria. Il verbale sarà redatto a norma dei §§ 35, 37 e 38.

Ove nei quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe considerate come perdute siano ritrovate, le stesse saranno accettate dal destinatario; ma verranno applicate all'amministrazione ferroviaria le penalità prescritte dal § 41.

Trascorsi i quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe non saranno più accettate dal destinatario senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Anche per questi ritardi l'amministrazione ferroviaria potrà far valere a suo discarico il caso di forza maggiore o il caso fortuito.

§ 44. I ritardi sono determinati dall'ufficio cui è devoluta la verificazione e liquidazione dei conti, in base alla data della consegna delle robe all'amministrazione ferroviaria, risultante dalla richiesta di spedizione e a quella della dichiarazione che il destinatario ha apposto sulla richiesta medesima al ricevere delle robe, tenuto sempre presente il disposto dei §§ 15 e 21.

§ 45. Allorchè l'amministrazione ferroviaria non provvede al servizio o lo lascia in tutto o in parte interrotto, sottostarà al pagamento delle spese incontrate dall'amministrazione militare giusta il disposto del § 17.

§ 46. Qualora le Società non provvedano al pagamento degli addebiti nei limiti di tempo stabiliti dal § 40, tali somme saranno trattenute sui loro averi.

Art. 6.

Prescrizioni speciali pei trasporti di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplodenti.

§ 47. Nei trasporti per *via ordinaria* di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplosivi appartenenti alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª, le Società devono curare che i barili o le casse siano collocate sul carro in modo che nelle marce non vengano mai a confricare fra loro; e per tal fine devono essere interposti, fra i barili e le casse, fasci di paglia attortigliata ed osservarsi inoltre, in tutto ciò che riguarda la spedizione, le istruzioni impartite dal mittente.

§ 48. Per gli anzidetti trasporti le Società devono impiegare carri atti allo scopo, curando che ogni carro non sia troppo carico e che il peso sia proporzionato al numero dei cavalli attaccati alla loro forza, alla capacità e resistenza del carro e dalla natura della strada.

Se il convoglio deve percorrere strade buone e facili, ogni carro può essere caricato in ragione di circa 600 kg. per ogni cavallo di forza ordinaria; ma tale carico dev'essere convenientemente ridotto quando abbiansi a percorrere strade difficili e cattive. In massima ogni carro non deve essere caricato con più di 30 casse o barili, i quali non possono mai disporsi in più di quattro strati, e si deve procurare che ogni veicolo carico non oltrepassi il peso totale di 2600 kg. Si debbono impiegare conducenti di comprovata abilità e prudenza, e cavalli tranquilli. I conducenti devono uniformarsi scrupolosamente, per quanto li riguarda, alle qui sotto particolareggiate istruzioni ed a quelle altre che il comandante della scorta, quando venga ordinata, ritenga dovere impartire, sia in ordine alle tappe ed alle ore del viaggio, sia rispetto ai luoghi per ricoverare, occorrendo, il convoglio o per farlo pernottare (1).

(1) Estratto dai **doveri del comandante della scorta** (allegato *C* dell'*Istruzione sul trasporto delle polveri, dinamite ed altri esplodenti.*

Trasporto coi carri.

1° Il comandante della scorta si accerta, prima della partenza che i fusi delle sale siano bene ingrassati e cura che siano mantenute in tale stato durante la marcia.

2° Sorveglia affinchè, durante la marcia, nessun individuo salga sui carri caricati di polvere, dinamite od altri esplodenti, tranne che debbasi riassettare od assicurare meglio il carico, e non permette per qualsiasi motivo vi si collochino sopra altri eggetti all'infuori di ciò che può occorrere ai conduttori dei carri e degli zaini dei soldati, quando vi sia posto per allogarli convenientemente. Riconosce di quando in quando lo stato del carico, verificando se le casse ed i barili non producano sfregamento l'uno contro l'altro facendo, ove d'uopo, interporre fra di loro, e specialmente tra i recipienti e le corde che li mantengono a sito, della paglia attortigliata, ovvero fasciandoli intieramente con paglia. Esige che i carri rimangano sempre coperti con tele cerate ben tese.

3. Fa sempre marciare il convoglio al passo e sul lato della strada che trovasi sopravvento, coi carri distanti 25 o 30 metri uno dall'altro; quando ve ne sia un gran numero, si ravvicineranno a 2 o 3 insieme, mantenendo fra un gruppo e l'altro la distanza di 50 metri circa. Se il convoglio è misto fa tener sempre i carri di polvere e di dinamite od altri esplodenti separati tra loro e dagli altri. Cura che si evitino nella strada le parti acciottolate.

4° Nelle discese fa raddoppiare le distanze tra i carri e non lascia mai usare come ritegno un freno, che produca attrito di ferro con ferro. Nelle stagioni calde fa gettare spesso dell'acqua sulle ruote e sulle scarpe.

5. Vieta assolutamente il fumare a tutto il personale addetto per qualsiasi titolo al trasporto del convoglio. Non lascia avvicinare i passeggieri, e fa loro anche desistere dal fumare quando ciò per la ristrettezza della strada o per vento, possa essere pericoloso. Nelle strade con ciottolato o comunque selciate fa mettere al passo i cavalli, i carri e le vetture, che incontrano il convoglio, finchè non l'abbiano oltrepassato di 10 metri. Se la strada è poco spaziosa fa anche arrestare il convoglio durante tali incontri. Fa spegnere i fuo-

§ 49. — Nei trasporti di polveri, munizioni, ecc. per *laghi, fiumi* o *canali*, i barili o le casse devono essere collocati in modo che non siano a contatto immediato del fondo o dei fianchi della barca o del barcone che serve pel trasporto, e che lo spazio rimasto vuoto fra il fondo della barca e lo strato inferiore dei barili o casse sia sufficiente per il libero scolo delle acque.

Le casse i barili contenenti polveri, ecc. devono essere internamente isolati da ogni altro oggetto che possa trovarsi a bordo. Nei casi in cui occorra impiegare diverse barche si deve avvertire di tenerle sufficientemente distanti l'una dall'altra.

Durante il percorso i padroni di barche ed i barcaiuoli devono uniformarsi alle prescrizioni date dal comandante la scorta, quando questa sia ordinata, nell' interesse della sicurezza del carico (1).

---

chi che eventualmente fossero accesi sopra la strada od in vicinanza, incaricandone l'avanguardia.

6. Per quanto è possibile, evita di passare coi carri entro città o villaggi, preferendo le strade di circonvallazione purchè carreggiabili. Quando non possa a meno di passare per le vie interne di un abitato, arresta il convoglio a 200 metri dal medesimo, e si porta di persona a riconoscere la strada da percorrere, scegliendo la meno frequentata. Se esistono, adiacenti alla strada, officine di fabbri-ferrai, maniscalchi o simili vi fa, secondo le circostanze, cessare il lavoro, o chiudere le porte, o spegnere i fuochi: in caso di opposizione si rivolge alle autorità locali, od alla stazione dei carabinieri. Prese così le necessarie precauzioni, rimette il convoglio in marcia, avanzando con molta attenzione e senza fermarsi per qualsiasi motivo entro l'abitato od a distanza minore di 200 metri dal medesimo.

Eguali precauzioni prende per le officine, case isolate, ecc., che incontra lungo la strada.

7. Trattandosi di parcare, occupa una località fuori dei paesi (a 200 o 300 metri di distanza) che deve prima riconoscere. Perciò avvisa preventivamente le autorità dei luoghi di tappa affinchè possano determinare un tal sito.

8. Dovendosi passare un fiume su di un ponte non molto sicuro, arresta il convoglio a 100 metri dal medesimo, e fa quindi eseguire il passaggio ad uno o più carri per volta, secondo il caso. Trattandosi di passaggi a guado, si assicura dell'altezza dell'acqua e della buona qualità del letto del fiume.

Trattandosi di passaggio su porti o chiatte, fa arrivare i carri ad uno per volta sul luogo d'imbarco. Solo sui grandi porti potrà lasciar imbarcare due carri per volta, in questi casi si dovranno fermare in modo stabile le ruote dei veicoli ed osservare tutte le prescrizioni in vigore sui passaggi delle acque.

9. Se il convoglio deve fiancheggiare una linea ferroviaria o di tramways a vapore a distanza minore di 200 metri per la lunghezza di oltre un chilometro, egli si pone preventivamente in relazione col Capo della stazione più vicina per conoscere in modo preciso le ore in cui passano i treni; e quindi regola la sua marcia in modo da percorrere col suo convoglio quel tratto di via durante l'intervallo di tempo in cui non ha luogo il passaggio dei treni. Quando il convoglio deve attraversare una strada ferroviaria o di tramway a vapore, egli lo arresta a 150 metri da essa, facendo serrare le distanze tra le vetture; ed informatosi personalmente dal Capo-stazione, o dai cantonieri, del tempo che manca all'arrivo del treno, fa passare il convoglio prima o dopo di questo, a seconda delle indicazioni avute. Prima di eseguire il passaggio, verifica, specialmente quando il treno sia passato da poco tempo, se sulla via od in vicinanza esistono carboni accesi; quando il convoglio l'abbia oltrepassata di 150 metri, fa riprendere le distanze fra i carri.

10. Quando il convoglio deve passare per strade, sulle quali esistono binari di tramways a vapore, o di ferrovie economiche, riceverà dall'autorità che eseguisce la spedizione, le debite istruzioni relative alle ore in cui lo deve far transitare. Qualora si verifichino inconvenienti, che non gli permettessero di eseguire precisamente l'orario di cammino prescrittogli, assume informazioni sull'orario in vigore per le linee di tramways a vapore e regola la sua marcia in modo da non scontrarsi mai per via con alcun treno: a questo intento potrà far camminare il convoglio anche di notte, oppure, quando sia possibile, fare opportune fermate in convenienti località distanti non meno di 150 metri dalla strada per lasciar passare il treno.

11. Accorgendosi che da qualche carro sfugge della polvere, lo fa arrestare, ne investiga la causa e vi porta subito rimedio.

Se un carro abbisogna di qualche riparazione semplice, come cambio di ruota o fasciature, lo separa dal convoglio e quindi fa eseguire la riparazione senza scaricarlo; se i guasti sono d'entità lo fa scaricare ripartendone il carico sopra gli altri. Se ciò non fosse possibile, ricorre al sindaco del luogo per avere un carro a spese delle Società ferroviarie, previo l'accertamento del fatto per parte del sindaco stesso. Qualora poi anche questo espediente non sia attuabile, fa deporre le casse o barili in un caseggiato isolato od anche nell'aperta campagna, ponendovi la debita guardia; prosegue la marcia e fa raccomciare il carro nel villaggio più vicino.

12. Se per guasti dei carri, per impraticabilità di strade, o per qualunque altra circostanza straordinaria, il convoglio sia costretto a soffermarsi per qualche tempo, egli si rivolge all'autorità locale più vicina richiedendone i mezzi necessari per poter continuare la marcia; e, occorrendo, richiede pure del loro sussidio ed assistenza la stazione più prossima dei R. carabinieri.

13. Sopravvenendo la pioggia, verifica e fa assettare la copertura dei carri colle tele incerate. Quando poi il convoglio si trovi per strada e la pioggia sia accompagnata da fulmini, lo arresta in sito aperto, lontano da alberi alti, evitando di entrare in luoghi abitati e nei boschi, e accelerando la marcia per uscirne, se sorpreso dal temporale nell'interno dei medesimi.

Trasporti a soma.

14. Oltre alle norme prescritte pel trasporto coi carri, da seguirsi per quanto lo permette il diverso genere di trasporto, durante la marcia, il comandante della scorta sorveglia che i muli siano condotti a mano per mezzo del guinzaglio, che le redini del filetto siano fissate all'arcione in modo da tenere alta la testa del mulo, e che il carico sia bene equilibrato. Avvenendo uno squilibrio, provvede affinchè il carico sia debitamente assestato, facendo deviare il mulo dalla strada per non ritardare la marcia del convoglio.

15. Si assicura che il sito per parcare sia asciutto. Vi fa disporre le casse o i barili in cataste su tre o quattro ordini al più appoggiando quello inferiore su travicelli o su pietre, sottoponendovi tele inverniciate, od anche i basti stessi, e ricoprendo le cataste colle coperte di tela cerata.

(1) Estratto dai **doveri del comandante della scorta** allegato C dell'*istruzione pel trasporto delle polveri, ecc.*

Trasporti sui laghi, fiumi e canali.

1. Il comandante della scorta vigila affinchè le varie barche componenti il convoglio mantengano fra loro una distanza di almeno 100 metri; dovendo soggiornare in qualche luogo, le fa ravvicinare l'una all'altra, e le arresta ad una distanza dall'abitato non minore di 200 metri.

2. Non lascia da chicchessia e per verun motivo nè accender fuoco sulle barche, nè fumarvi; prima di partire fa ciò deporre a tutto il personale che accompagna il convoglio, cioè tanto alla scorta che ai barcaiuoli, gli zolfanelli, i zigari, ecc. ecc. Dovendo il personale recarsi a terra per mangiare il rancio, lascia un uomo di guardia sopra ogni barca.

3. Minacciando un temporale, fa ormeggiare le barche a 100 metri l'una dall'altra in sito aperto e lungi da piante d'alto fusto: se è possibile farà abbassare gli alberi d'alaggio.

4. Occorrendo qualche riparazione, per cui debbasi scaricare una barca, provvede affinchè la si faccia con ogni precauzione, trasportando i barili e le casse su barca di riserva o sulla riva, depositandoli sopra coperte in sito asciutto e conveniente sotto ogni rapporto e lasciandovi alcuni uomini per custodirli.

5. Dovendo passare una chiusa o sotto un ponte, fa avvisare per tempo il guardiano dell'ora in cui giungerà il convoglio, della grandezza e del numero delle barche, onde si possa eseguire il passaggio senza ostacoli.

6. Arrivando il convoglio presso il ponte o chiusa, lo arresta e fa quindi eseguire il passaggio delle barche anche, se la chiusa lo permette, a due o più insieme. Tostochè poi sia possibile, fa loro riprendere le distanze stabilite. Non permette mai ad altre barche il passaggio unitamente a quelle cariche di polvere, o dinamite od altri esplodenti.

7. Se il convoglio incontra nel suo cammino barche o zattere, egli fa avvertire per tempo di spegnere i fuochi e di passare al largo.

§ 50. Le Società devono far coprire ciascun carro o il carico di ciascuna barca con tele cerate ben tese, ricevendo un compenso di L. 0,50 per veicolo, qualunque ne sia la portata e qualunque sia la durata del trasporto.

§ 51. Nei trasporti da e per i polverifici di Fossano e di Fontana Liri, le Società sono tenute ad osservare tutte le prescrizioni di sicurezza in vigore presso detti stabilimenti e le convenzioni stipulate dall'amministrazione militare.

Art. 7.

Computo e conteggio dei trasporti.

§ 52. Il computo del prezzo dei trasporti per ferrovia è regolato in base alle vigenti convenzioni fra l'amministrazione militare e quelle delle ferrovie contraenti in dipendenza della legge 27 aprile 1885 che approva le convenzioni ferroviarie.

§ 53. I conteggi dei trasporti sono fatti giusta il § 15, tenendo calcolo della via che risulti la più economica, salvo che sulla richiesta di spedizione non sia specificata la via da percorrersi; nel quale caso si terrà conto dell'effettivo percorso.

L'ammontare di ciascun trasporto sarà arrotondato di 5 in 5 centesimi.

§ 54. I percorsi sono computati come appresso:

a) per i trasporti in ferrovia: sui prontuari in vigore per il pubblico;

b) per i trasporti su strade qualunque esse siano e per i trasporti su laghi, fiumi e canali: sugli itinerari ufficiali approvati dal Ministero della guerra, sussidiati dagli itinerari locali per le lacune che si verificassero in quelli, tenendo anche conto per i luoghi fortificati, delle misure fatte dal comando del corpo di stato maggiore ovvero dalle direzioni del genio; gli uni e gli altri comunicati dal Ministero della guerra.

Per i trasporti che possono esser fatti, indistintamente, su ferrovie minori o tramvie o su strade ordinarie, sarà applicata la tariffa dei trasporti sulle vie ordinarie stabilita da questa appendice o quella delle ferrovie minori o tramvie applicabili ai trasporti militari, secondo che risulterà più economico, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei correspettivi stabiliti dalla convenzione per il trasporto dal luogo di presa a quella di resa.

Art. 8.

Retribuzione dei trasporti.

§ 55. Per i trasporti da eseguirsi coi differenti mezzi di cui è cenno al § 14, sono rispettivamente corrisposti i prezzi determinati da questo articolo, con i quali l'amministrazione ferroviaria s'intende compensata di ogni e qualunque spesa inerente all'eseguimento dei trasporti.

Salvi, pertanto, i rimborsi di cui al § 5, nessun altro compenso sarà dovuto alla detta amministrazione.

§ 56. Per i trasporti in ferrovia saranno corrisposti alle Società ferroviarie i prezzi stabiliti dalle convenzioni stipulate con le medesime.

Incontrando battelli a vapore procura di tenerne il convoglio alla maggiore distanza possibile.

8. Dovendo il convoglio passare per luoghi abitati, ne dà avviso per tempo all'autorità locale, indicandole l'ora dell'arrivo ed il numero delle barche; e la invitandola a disporre affichè il passaggio sia libero, si spengano i fuochi nelle vicinanze, e se il fiume o canale è attraversato da ponti, la circolazione sui medesimi sia proibita durante il tragitto. Quindi egli arresta il convoglio a 200 metri dall'abitato, e, solo dopo essersi assicurato che tutte le dette precauzioni siano state prese, ne permette il passaggio, non senza far sorvegliare l'esecuzione delle disposizioni date da individui della scorta calati sulle rive.

9. Se il convoglio deve passare sotto un ponte di strade ferroviarie, di tramways a vapore, lo arresta a 200 metri di distanza, avvicinando le barche e quindi fa eseguire il passaggio con norme analoghe a quelle indicate relativamente al trasporto delle polveri o di dinamite od altri esplodenti con carri in vicinanza delle ferrovie.

§ 57. Spetta alle Società, nella spedizione dei veicoli, curare la migliore utilizzazione possibile del materiale ferroviario di cui deve servirsi, allo scopo di ridurre l'applicazione della tassa minima nei soli casi in cui sia assolutamente indispensabile; epperò di massima, i trasporti saranno tassati in base ai mezzi riconosciuti necessarii per eseguirli.

§ 58. Per le operazioni di presa o di resa (per le spedizioni sia a grande che a piccola velocità) saranno corrisposti i seguenti prezzi:

a) se nel raggio di 10 km. dal cancello della piccola velocità per ciascuna operazione:

1. materiali di qualunque specie ed esplosivi della categoria 11ª (1) per quintale divisibile di 10 in 10 kg. e con un peso minimo tassabile di un quintale . . . . L. 0,375

2. esplosivi della categoria 12ª, 13ª e 14ª per quintale divisibile come sopra e con lo stesso peso minimo . . . . » 0,50

3. ogni veicolo scarico sia a due che a quattro ruote . . . . » 2,00

4. ogni veicolo carico sia a due che a quattro ruote . . . . » 3,00

5. ogni locomotiva stradale . . . . . » 10,00

b) se oltre il raggio di 10 km.:

1. *Materiale di qualunque specie:*

a *peso* (per quintale, divisibile di 10 in 10 kg. e per chilometro e con un peso minimo tassabile di 1 quintale) . . . . L. 0,07 (2)

2. *veicoli ed affusti* colla sola dotazione regolamentare (per veicolo e per chilometro):

se a due ruote con stanghe . .	L. 0,37
se a due ruote con timone . .	» 0,41
se a quattro ruote	» 0,66
per ogni locomotiva stradale . »	» 2,46

Il peso delle merci caricate sui veicoli, senza far parte delle dotazioni regolamentari, sarà tassato separatamente.

Nel caso che i veicoli ed affusti debbano seguire le truppe e che perciò il trasporto debbasi computare, anzichè in ragione della distanza, in ragione del tempo impiegato, ogni giornata di marcia o sosta si calcola come equivalente a 30 chilometri, a meno che le truppe non compiano marce di maggior lunghezza, nel qual caso la tariffa sarà commisurata sull'effettivo percorso. Ogni giorno incominciato si considera come compiuto.

I veicoli ed affusti trasportati sulle vie ordinarie sono sempre da compiersi *a numero* quand'anche trattisi di specie non comprese nell'allegato V al *Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.* Sono invece da considerarsi *a peso* quelli che vengono consegnati smontati.

Riscontrandosi nelle operazioni di presa o di resa tratti che rendano necessario l'impiego dei mezzi di cui è parola nei §§ 59,

(1) Gli esplosivi distinti nelle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª sono quelli descritti nel regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (allegato 9 alle *tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*).

Col compenso di presa e resa le Società ferroviarie s'intendono retribuite anche delle spese di carico e scarico nei carri del commercio che esse sono obbligate ad eseguire in luogo dell'amministrazione militare. Il carico e lo scarico abbracciano tutte le operazioni di trasporto, carico, stivaggio, ecc., occorrenti per le materie esplodenti dopo entrate nel recinto della stazione ferroviaria: e viceversa le operazioni per scaricarle e portarle fino al punto d'uscita dal recinto della stazione, punto dal quale comincia la misura della distanza di cui al § 58 lettera *a*).

(2). I trasporti sono retribuiti in ragione di lire 0,07 per quintale e per chilometro anche se eseguiti su tratti di strade di accesso ai forti, qualunque sia la pendenza, indipendentemente dai mezzi adoperati dalle Società, purchè le strade siano praticabili dai veicoli ordinari del commercio con opportuno aumento di mezzi di trazione.

60 e 61, saranno rispettivamente applicabili ai singoli tratti i prezzi indicati nei detti paragrafi.

§ 59. Per i trasporti a schiena d'animale, o con treggie, o con slitte si corrisponde per quintale (divisibile di 10 in 10 chilogrammi) e per chilometro, lire 0,33, col peso minimo tassabile di 1 quintale.

Il computo dei suddetti trasporti è ammesso per le strade non praticabili, anche temporaneamente, dai rotabili in uso nelle località dove si effettua il trasporto; epperò dovrà essere giustificato, producendo un documento in carta libera dal quale risulti la natura della strada percorsa.

§ 60. Per i trasporti a braccia d'uomini si corrisponde per quintale (divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro, lire 0,82, col peso minimo tassabile di 1 quintale.

Il computo dei trasporti a braccia d'uomini è ammesso soltanto per luoghi non praticabili, anche temporaneamente, nè da carri, nè da bestie da soma, nè con treggie o slitte; epperò dovrà essere giustificato come nel paragrafo precedente.

§ 61. Per i trasporti per laghi, fiumi e canali, si corrisponderanno i seguenti prezzi:

a) per i trasporti sui laghi per i quali esistono convenzioni; i prezzi delle convenzioni stesse;

b) per tutti gli altri trasporti: *a peso* (per quintale divisibile di 10 in 10 kg.) e per chilometro, col peso minimo tassabile di 1 quintale e per una percorrenza minima di 5 chilometri . . . . L. 0,01

c) compenso fisso d'imbarco e sbarco per quintale (divisibile di 10 in 10 kg) e col peso minimo preaccennato . . . . » 0,80

§ 62. I trasporti eseguiti dal luogo di presa a quello di resa totalmente su vie ordinarie, laghi, fiumi e canali sono compensati coi prezzi di cui ai §§ 58 lettera *b*), 59, 60 e 61 in base alla lunghezza della via percorsa e calcolando le frazioni di chilometro per chilometro intero. Qualora però la distanza non ecceda i 5 chilometri (come ad esempio, quando si eseguisce un trasporto da uno ad altro magazzino, forte, ecc. della stessa piazza) il compenso dovuto alle Società ferroviarie per tale trasporto va calcolato come per una operazione di presa, a termini del § 58 lettera *a*).

§ 63. Nell'ambito di cui alla lettera *a*) del § 58 s'intendono compresi i magazzini, forti, batterie, polveriere, ecc., dipendenti da una direzione, da un corpo, ecc. Quindi le spedizioni provenienti da ferrovia e indirizzate nella richiesta di spedizione alle suddette direzioni, comandi di corpi, ecc. saranno consegnate ai precitati magazzini, forti. ecc., purchè l'avviso della consegna venga dato prima che le robe siano state prelevate dalla stazione ferroviaria d'arrivo e siano tutte da recapitare in uno stesso magazzino, forte, ecc. Quando invece ragioni di servizio inducessero il ricevente a suddividere la spedizione fra due o più stabilimenti, magazzini o forti, questi curerà che una parte sia fatta consegnare dalle ferrovie nel luogo di destinazione, e provvederà al ritiro del rimanente sia con mezzi propri, sia rilasciando alle ferrovie apposite richieste di spedizione. Nel primo caso sarà rilasciata un ricevuta provvisoria per la parte ritirata direttamente dalla stazione e la richiesta di spedizione sarà quietanzata, quando la parte della roba da consegnarsi dalle Società ferroviarie sarà stata recapitata. Nel secondo caso la richiesta stessa sarà quietanzata dal ricevente all'atto del rilascio delle nuove richieste di spedizione.

Rimane convenuto che il compenso di resa in questo caso sarà calcolato distintamente sulle singole operazioni, eccetto per la parte ritirata direttamente dall'amministrazione militare, per la quale il compenso di resa sarà sempre pagato alle società ferroviarie, come se la consegna fosse stata fatta da queste ultime.

§ 64. I trasporti di robe e di materiali da eseguirsi in Napoli e Taranto dai magazzini dell'amministrazione militare e dalla banchina del porto al bordo dei piroscafi (*sotto paranco*) e viceversa, saranno calcolati nel modo indicato dal § 62, senza tener conto dei mezzi impiegati per terra e per acqua, salvo per i veicoli, il cui conteggio sarà fatto a numero.

§ 65. I trasporti eseguiti nei canali di Venezia e nella laguna veneta, per l'isola Palmaria nel golfo di Spezia e per le isole del golfo di Taranto, nonchè quelli occorrenti per la presa e resa sotto paranco delle navi ormeggiate nei porti o nelle rade sono considerati come fatti per laghi, fiumi e canali, con l'eccezione di cui nel secondo alinea del paragrafo seguente.

§ 66. Nelle spedizioni da prendersi o consegnarsi nella polveriera del Calambrone o nel piano superiore della fortezza vecchia in Livorno, la distanza fra detti punti e la banchina del porto o la stazione ferroviaria è da considerarsi per intiero come via ordinaria e nella misura di 10 chilometri.

Salvo il disposto dell'allegato 11 alle tariffe delle Società ferroviarie per quanto riguarda la stazione di Venezia S. Lucia, non compete alle Società ferroviarie alcuna retribuzione per il percorso dalle banchine ai magazzini, e viceversa nella laguna veneta, per la isola Palmaria nel golfo di Spezia, e per le isole del golfo di Taranto, il quale percorso, in qualunque modo sia fatto, s'intende compensato col prezzo di cui al § 61 *c*).

§ 67. È stabilito a favore delle Società ferroviarie l'aumento del 25 0[0] sui prezzi avanti indicati per il trasporto per via ordinaria e per laghi, fiumi e canali, del fieno e della paglia sciolti o in balle non compresse, delle polveri, dinamite ed altri esplodenti, proietti carichi, cartucce preparate e fuochi da guerra compresi quelli della categoria 11[a], quantunque a questi ultimi, nei trasporti per ferrovia, venga applicata la tariffa dei materiali comuni.

§ 68. Per i trasporti su via ordinaria, laghi, fiumi e canali ordinati ed eseguiti *d'urgenza*, è concesso, a favore delle ferrovie, l'aumento del 50 0[0] sui prezzi portati dai paragrafi precedenti.

Art. 9.

Condizioni speciali
per i trasporti eseguiti dalla Società esercente la Rete Sicula

§ 69. Per i trasporti eseguiti dalla Società esercente la Rete Sicula si corrisponderanno i prezzi di cui all'art. 8 di questa convenzione, aumentati del 10 per cento, eccezione fatta per il percorso ferroviario, per il quale saranno pagate le sole tariffe convenzionali.

§ 70. Per le operazioni di presa e di resa dei materiali di artiglieria e genio di peso superiore alla tonnellata dai ed ai forti e batterie si corrisponderanno invece i prezzi seguenti:

Per ciascuna operazione di presa e di resa	Per chilometro e quintale divisibile di 10 in 10 kg.		Percorso minimo chilometrico
	Dal cancello dello scalo al forte o batteria	Da forte o batteria a forte o batteria	
1° Collo di peso indivisibile da 1001 a 2000 kg.	0,09	0,18	5
2° Collo di peso indivisibile da 2000 a 10000 kg.	0,27	—	5

Nota. — Questi prezzi speciali sono applicabili ai trasporti *a* e *da* opere non in pianura, dovendo per questi ultimi applicarsi la tariffa ordinaria.

Art. 10.

Compilazione e presentazione delle contabilità. — Pagamenti.

§ 71. Le contabilità dei trasporti eseguiti debbono essere compilate dalle Società mensilmente, in base alla data di riconsegna delle robe per parte delle ferrovie, su appositi stampati conformi al modello e formato stabiliti d'accordo col Ministero (All. n. 2).

§ 72. Sarà compilata una contabilità per i trasporti eseguiti in tutto e in parte per ferrovia; ed una seconda per tutti gli altri trasporti.

Le contabilità stesse debbono inoltre essere redatte distintamente per specialità di servizio e, per i trasporti le cui spese vanno a carico dei servizi d'artiglieria e del genio, separatamente pei capitoli ed articoli di bilancio, ai quali debbono imputarsi le spese per i trasporti eseguiti, secondo le indicazioni portate dalle richieste di spedizione e, in difetto, secondo le istruzioni che darà il Ministero.

§ 73. Le contabilità dei trasporti sono soddisfatte con mandati o ordini di pagamento di acconti nella misura dei 19[20 e di saldi; gli uni e gli altri emessi a favore della società che ha presentato le contabilità, tanto se riguardino un trasporto eseguito integralmente sulla propria rete, quanto se in servizio cumulativo.

I pagamenti degli acconti e dei saldi saranno fatti per ogni sincolo conto.

§ 74. Gli acconti saranno pagati appena fatta la verificazione sommaria della contabilità e non oltre i 15 giorni dall'arrivo loro al Ministero.

Nello stabilire l'ammontare della somma su cui sarà dato l'acconto, saranno diffalcati da quella totale portata dalla contabilità tutti gli ammontari delle richieste di spedizione che nella suddetta revisione si riconosceranno contestabili per quanto riguarda i prezzi di trasporto.

I saldi saranno corrisposti appena avvenuta la liquidazione.

Le partite state contestate saranno soddisfatte integralmente appena composte le vertenze insorte.

§ 75. Le contabilità che a causa di osservazioni venissero respinte dall'ufficio incaricato della liquidazione, dovranno dalle Società essere restituite all'ufficio stesso debitamente rettificate o colle contro osservazioni che esse credessero di fare entro il limite di un mese da computarsi dalla data della trasmissione per parte dell'ufficio predetto.

§ 76. In appoggio delle contabilità devono essere prodotte le richieste di spedizione, le note descrittive e tutti gli altri documenti giustificativi che saranno per occorrere a seconda della specialità dei casi.

Art. 11.

Contabilità suppletive.

§ 77. Le richieste di spedizione, le note descrittive, ecc., che, per un motivo qualsiasi, non siano state comprese nella contabilità del mese al quale si riferiscono, possono essere conteggiate in apposite contabilità suppletive da compilarsi come le principali.

Le contabilità suppletive debbono portare l'indicazione delle contabilità principali cui si riferiscono ed essere distinte con un numero d'ordine progressivo per ciascuna di quelle.

Queste contabilità però devono essere presentate prima che scada un anno dalla data in cui furono eseguiti i trasporti pena la decadenza del diritto, a meno che possa giustificarsi il caso di forza maggiore.

Così pure le Società non potranno introdurre nuovi e maggiori conteggi su trasporti compresi in contabilità già presentate, dopo che sia trascorso l'anzidetto termine di tempo.

Art. 12.

Servizio in tempo di guerra.

§ 78. Le società ferroviarie hanno l'obbligo di eseguire il servizio dei trasporti militari anche in tempo di guerra.

§ 79. Per l'esecuzione di questo servizio saranno tra l'amministrazione militare e le società ferroviarie stabiliti nuovi accordi.

Art. 13.

Durata del servizio.

§. 80. La durata del servizio di cui è parola in quest'appendice è fissata dal 1° luglio 1895 fino alla scadenza del primo periodo d'esercizio stabilito colle società ferroviarie contraenti e cioè al 30 giugno 1905.

§ 81. I prezzi stabiliti in questa appendice potranno essere, di comune accordo, riveduti e modificati dopo due anni d'esercizio. In caso di mancato accordo il contratto sarà risoluto al termine del terzo anno contrattuale.

Le tasse di bollo e di registro su quanto forma oggetto di questa *Appendice* e sulle convenzioni che in dipendenza di essa potranno stipulare le società ferroviarie restano regolate dal disposto degli articoli 86 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 e 20 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, salvo il privilegio competente alle società ferroviare per quanto attiene al servizio e salvo il rimborso della tassa proporzionale di registro quante volte questa, per il carattere speciale della prestazione, dovesse eccezionalmente essere liquidata per qualche sub-contratto a carico delle società.

Per il Ministero della guerra
GIOVANNI GOIRAN.

Per la società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo:

Il Direttore generale delle ferrovie del Mediterraneo
MATTIA MASSA.

Approvato dal Comitato nella seduta N. 424 del 21 giugno 1895.

L'Amministratore
A. VILLA.

Per la società italiana delle strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica:

Il Direttore Generale
SECONDO BORGNINI.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 30 maggio 1895.

Il Consigliere di turno
I. DECIO.

Per la società italiana delle strade ferrate della Sicilia:

Il Direttore generale della Società Italiana per le strade ferrate della Sicilia
GASPARE MAZZA.

Autorizzata la stipulazione del presente con deliberazione del Consiglio d'amministrazione nella seduta del 20 maggio 1895.

Il Presidente del Consiglio
PRINCIPE DI SCALEA.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

(Seguono gli allegati *1 e 2 recanti i moduli delle* richieste *ed elenchi, pei trasporti militari).*

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari amministrato dalla Cassa Depositi e Prestiti

ELENCO *dei supplementi di pensione conferiti in base alla deliberazione adottata dal Consiglio permanente di Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nella sua adunanza del 21 gennaio 1895, agli insegnanti già pensionati prima del 1° gennaio 1895 per effetto dell'art. 50 del testo unico delle leggi sul Monte, approvato col R. decreto 30 dicembre 1894, n. 597.*

INSEGNANTI			Supplemento di pensioni conferito
Cognome, nome e paternità	Sede dell'ultimo insegnamento		
	Comune	Provincia	
Roccia sac. Chiaffredo o Gioffredo fu Giov. Battista	Pottignasco	Cuneo	136,64
Cignetti don Marco fu Giovanni Andrea	Monticelli d'Alba	Id.	148,16
Cavallero Paolo Giuseppe fu Antonio	Moretta	Id.	158,13
Giordana sac. Michele di Giuseppe	Ruffia	Id.	135,73
Panzini Giuditta fu Pietro	Mondovì	Id.	147,33
Rossi cav. Carlo fu Giuseppe	Monesiglio	Id.	164,42
Almondo sac. Pietro fu Giacomo	S. Stefano Roere	Id.	135,61
Lovera Maria Maddalena in Fantino fu Pietro	Valdieri	Id.	41,88
Andreis D. Bernardo fu Andrea	Marmora	Id.	150,06
Rosso Giovanni Battista fu Pietro	Caraglio	Id.	75,00
Borsarelli Teresa fu Giuseppe	Niella Tanaro	Id.	12,06
Grande sac. Carlo Guglielmo fu Matteo	Villanovetto	Id.	38,72
Arnaud Anna Ludovica fu Ludovico	Valmala	Id.	10,08
Olivero sac. Giovanni Ignazio fu Ignazio	Boves	Id.	53,33
Folco Angela in Viglietti fu Luigi	Demonte	Id.	24,43
Eula Don Bartolomeo fu Vincenzo	Villanova-Mondovì	Id.	14,09
Consolino Giuseppe fu Francesco	Robilante	Id.	3,76
Pasero Giov. Edoardo fu Pietro	Scarnafigi	Id.	104,98
Pignata Agostino fu Giuseppe	Carmagnola	Torino	26,37
Coppa Cornelia fu Giovanni	Corneliano	Cuneo	89,82
Brignone don Costanzo fu Francesco	Caraglio	Id.	24,87
Testa don Michele fu Bartolomeo	Venasca	Id.	82.24
Capellio Maria Teresa fu Sebastiano	Cavallerleone	Id.	16,05
Beraudi Giuseppe fu Domenico Chiaffredo	Bosco Marengo	Alessandria	53,17
Piccino Teresa fu Giovanni	Piobesi Alba	Cuneo	15,98
Odetti Chiaffredo fu Giacomo	Bagnolo	Id.	78,35
Salomone Maria ved. Danna fu Giacomo	Roccadebaldi	Id.	8,76
Della Viglione Margherita fu Antonio	Piozzo	Id.	36,56
Boella Luigia Celestina in Migliassi fu Giuseppe	Magliano d'Alba	Id.	9,39
Liboà Margherita fu Sebastiano	Roccadebaldi	Id.	11,16
Morengo D. Frontiniano fu Stefano	Sinio	Id.	67,95
Barale Filippo fu Filippo	Barge	Id.	80,41
Frazzo-Ferrero Teresa fu Lorenzo	Lequio-Tanaro	Id.	7,33
Mazzero Anna Maria Teresa fu Michele	Envie	Id.	67,09
Bruna Clotilde fu Giov. Battista	Cuneo	Id.	15,81
Nasi Maria Teresa fu Giacomo	Racconigi	Id.	55,72
Albrito o Albritto o Alberito Lucia fu Gio. Battista	Corneliano	Id.	64,49
Vercellone Giuseppe fu Giorgio	Valgrana	Id.	22,47
Galaverna Giuseppe fu Bartolomeo	Centallo	Id.	41,49
Borio Catterina ved. Valenti fu Michele	Monasterolo Savignano	Id.	32,48
Ricotti D. Michele fu Giuseppe	Piozzo	Id.	16,04
Chiarle Paolina fu Stefano	Ceva	Id.	63,18
Chiriotti sac. Ignazio Giuseppe fu Giovanni	Barbaresco	Id.	69,60
Scaffa Maria Teresa Carolina fu Amedeo	Saluzzo	Id.	113,45
Nicolone Giuseppa fu Giorgio	Cervere	Id.	24,92
Carretto Maria Angelica vulgo Caretti Angela fu Giuseppe	Cherasco	Id.	8,84
Bongiovanni o Bongioanni Cristoforo fu Francesco	Pianfei	Id.	31
Re Sebastiano Luigi fu Chiaffredo	Lagnasco	Id.	54,12
Chiari Giov. Antonio detto Giov. Cesare fu Antonio	Dronero	Id.	61,01
De Michelis Valentino fu Isidoro	Mondovì	Id.	132,03
Torelli Angela fu Simone	Racconigi	Id.	10,49
Ferrero o Ferreri Giovanni fu Carlo	Torre Mondovì	Id.	22.17
Tomatis Gio. Vincenzo fu Giovanni	Morozzo	Id.	41,32
Caglieri o Cagliero Carlotta Vincenza fu Giorgio	Carrù	Id.	10,57
Abelly o Abelli cav. Gioffredo o Chiaffredo fu Bernardo	Saluzzo	Id.	93,84
Gloria Caterina Lucia fu Enrico Gio. Battista	Envie	Id.	68,52
Rovere D. Carlo Emanuele fu Maurizio	Mondovì	Id.	91,53
Muffone Sac. Paolo Modesto fu Remigio	Montemagno	Alessandria	143,87
Porracchia o Poracchia Don Lorenzo fu Antonio	Albaretto Macra	Cuneo	90,86
Vazzotti Giovanni Giuseppe fu Giuseppe	Dogliani	Id.	67,74
		Da riportarsi L.	3,651,83

INSEGNANTI			SUPPLEMENTI di pensioni conferite
COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE DELL'ULTIMO INSEGNAMENTO		
	Comune	Provincia	
		Riporto L.	3,651,83
Vassarotti Don Pietro fu Simone	Verzuolo	Cuneo	98,33
Messina Salvatore fu Michele	Alimena	Palermo	185,59
Cardinale Francesco fu Salvatore	Alia	Id.	92,38
Schirò Calogero fu Gaspare	Contessa	Id.	19,16
		Totale . . .	4,047,29
Riporto delle pensioni e supplementi già conferiti . . .			407,485,22
		Totale generale . . .	411,532,51

Roma, addì 5 luglio 1895.

Il Direttore Generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 23 luglio 1895.

Presidenza del Presidente FARINI

La seduta è aperta alle ore 15,20.

COLONNA F. segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE partecipa al Senato essere stati trasmessi dalla Presidenza della Camera due progetti di legge di iniziativa parlamentare e cioè:

1. Sull'ammissione al volontariato di un anno;
2. Aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio.

(Sono trasmessi agli Uffici).

Accordansi congedi ai senatori Sacchi ed Auriti.

Votazione a scrutinio segreto.

Procedesi all'appello nominale per la votazione dei progetti ieri approvati.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, ministro delle finanze, presenta due progetti di legge:

Convalidazione di Regio decreto relativo alla tariffa sui grani e sugli zuccheri.

Convalidazione del Regio decreto che proroga i termini per le prestazioni fondiarie perpetue.

(Sono trasmessi agli Uffici).

Inversione dell'ordine del giorno.

Su preghiera del ministro delle finanze, invertendosi l'ordine del giorno, si passa alla

Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, che autorizza l'importazione del sale nelle isole non soggette a privativa » (N. 19).

BOSELLI, ministro delle finanze, risponde alle considerazioni esposte nella relazione della Commissione di finanze spiegando le evidenti ragioni d'urgenza e di giustizia del regio decreto della cui convalidazione si tratta.

Giustifica pure la forma nel regio decreto che alla Commissione parve meno corretta.

FINALI, relatore, spiega come la Commissione si inducesse a fare le osservazioni rilevate dal ministro.

È lieto di constatare che è escluso che si sia sollevata una questione internazionale fra l'Italia e gli Stati Uniti.

CAMBRAY DIGNY, prende atto delle dichiarazioni che il presente progetto non pregiudica la questione dei decreti reali.

Si rinvia l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa a carico dello Stato pei lavori eseguiti dalla Società italiana delle ferrovie meridionali per la costruzione del soprapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti » (N. 28).

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

« Il Senato invita il ministro del Tesoro ad iscrivere nel conto generale del patrimonio dello Stato, il credito contro la provincia di Pavia in quella somma che sarà liquidata per rimborso di quanto si è dovuto e si dovrà pagare per lavori eseguiti dopo il 31 dicembre 1865 nel soprapassaggio al ponte sul Po a Mezzanacorti e passa alla discussione degli articoli ».

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, accetterebbe l'ordine del giorno; ma dichiara che il credito contro la provincia di Pavia si iscriverà nel conto consuntivo patrimoniale. Dopo queste dichiarazioni prega l'Ufficio centrale di ritirare l'ordine del giorno.

CANCELLIERI, relatore, poichè le dichiarazioni del Governo dimostrano raggiunto lo scopo dell'Ufficio centrale, così ritira l'ordine del giorno.

Si approvano gli articoli del progetto.

Rinvio allo scrutinio segreto.

Senza discussione si rinviano allo scrutinio segreto i progetti relativi ad eccedenze d'impegni, dal n. 44 al 60.

Si rinviano pure allo scrutinio segreto i progetti:

Convalidazione di decreti reali autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1894-95 (N. 63);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 1,578,320 su alcuni capitoli e di eguale diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 64).

Presentazione di progetto di legge.

CALENDA V., ministro di grazia e giustizia, presenta l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95.

PRESIDENTE prega i signori senatori di riunirsi domani negli Uffici alle ore 16.

Dopodomani seduta pubblica alle ore 15.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Proclamasi il risultato della votazione.

Convalidazione di alcuni regi decreti di autorizzazione di prelevamenti dal fondo a calcolo per spese relative alle ferrovie complementari, inscritto al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318:

Votanti 87
Favorevoli . . . 79
Contrari 8

(Il Senato approva).

Ripartizione di spese per opere pubbliche straordinarie ed assegno di fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova:

Votanti 84
Favorevoli . . . 78
Contrari 6

(Il Senato approva).

Autorizzazione di spese straordinarie per opere stradali ed idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti 85
Favorevoli . . . 77
Contrari 8

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiore spesa occorrente al pagamento di somme dovute alla Società concessionaria della ferrovia Torre Berretti-Gravellone:

Votanti 85
Favorevoli . . . 76
Contrari 9

(Il Senato approva).

Stato di previsione delle spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96:

Votanti 86
Favorevoli . . . 78
Contrari 8

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 17,45).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 23 luglio 1895.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice Presidente Finocchiaro-Aprile.

La seduta comincia alle 9.

DI SANT'ONOFRIO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

PANTANO, non essendosi ieri trovato presente quando si approvò il disegno di legge per la proroga dei termini alle commutazioni delle prestazioni fondiarie, raccomanda al guardasigilli che non si accordino nuove proroghe oltre alla presente, e si procuri di tutelare i diritti, ora manomessi, degli utilisti più poveri.

(Il processo verbale è approvato).

Approvazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio 1894-95.

DI SANT'ONOFRIO, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Discussione del trattato di commercio e navigazione col Giappone.

SAPORITO, presidente della Commissione, espone come la Commissione non fosse unanime nel proporre alla Camera l'approvazione del trattato, perchè non lo crede vantaggioso all'Italia e come la maggioranza ritenga che debba il Governo provvedere affinchè sia chiaramente espressa nel trattato la clausola risolutiva.

Raccomanda poi al Governo di andar cauto nell'avvenire a concedere la clausola del trattamento della Nazione più favorita e di presentare i trattati alla Commissione permanente accompagnati da tutti quegli elementi che valgano a chiarirne l'importanza.

PANTANO non comprende la fretta di approvare un trattato che andrà in vigore nel 1899 e quindi propone la sospensiva.

Così si potrà meglio apprezzare il trattato, molto più che nel frattempo si potranno stringere accordi con la China.

RANDACCIO, relatore, espone come il trattato consti di due parti: la prima è quella politica colla quale il nostro paese rinuncia alla giurisdizione consolare nel Giappone in cambio dell'apertura di tutto il mercato giapponese ai nostri connazionali.

Questa prima parte non si può respingere anche perchè si tratta di fare una dimostrazione di simpatia al Giappone, paese che nobilmente ha fatto sventolare nell'estremo Oriente la bandiera della civiltà.

Vi è poi la parte commerciale, ed in questa è da notare che il Giappone non può impegnarsi con noi per un'epoca anteriore al 1899, perchè prima deve concludere gli accordi commerciali con la Francia e la Spagna, paesi coi quali ha scambi più frequenti che con noi. Inoltre si riserva di attivare una tariffa convenzionale appena sarà approvato il trattato.

PRESIDENTE comunica che è stata presentata la proposta sospensiva firmata dagli onorevoli Pantano e da altri quattordici deputati.

BLANC, ministro degli affari esteri, fa rilevare come, a parte la questione di tariffe, nella quale rimaniamo liberi, il trattato ci assicura il trattamento delle nazione più favorita in ogni caso per i diritti dei nostri nazionali nel Giappone.

Inoltre bisogna tener conto che nel trattato è stabilito che le tariffe possono essere modificate a volontà di ognuno dei contraenti, ciò che equivale ad una sospensiva facoltativa, che è inserita nel trattato stesso.

Legge una corrispondenza tenuta fra il Ministero degli esteri e la Legazione giapponese dalla quale risulta chiaramente che ciascuna delle parti ha il pieno diritto di richiedere una revisione della parte commerciale del trattato.

Esorta quindi la Camera ad accogliere il trattato, perchè siamo in un momento decisivo per i nostri commerci e per la nostra influenza nell'estremo Oriente, ove le altre nazioni si affrettano ad approfittare dell'apertura dei paesi finora chiusi. Il commercio tra l'Italia e il Giappone è stato negli ultimi anni in grande aumento e che perciò è utile che ci siamo riserbati di trattare per la parte commerciale delle relazioni italo-giapponesi secondo l'incremento che il commercio avrà preso per dati prodotti in questo primo periodo.

PANTANO spiega come abbia proposta la sospensiva solo per rimettere ad un'altra seduta più numerosa e più calma la discussione di questo importantissimo disegno di legge.

Trova degne della massima attenzione le asserzioni del ministro e riconosce pure l'importanza che il Giappone ha assunto nell'estremo Oriente.

Però crede che la questione commerciale meriti di essere più seriamente studiata molto più che se la clausola della nazione più favorita sarà applicata anche alla China, diventerà illusoria per l'Italia.

BACCELLI, ministro della istruzione pubblica. Chiede alla Camera che si riprenda la discussione del bilancio d'istruzione pubblica, che non può essere continuamente interrotta. (Bene!). La discussione del trattato col Giappone si prolunga più di quello che prevedevasi e potrà essere utilmente ripresa in altra seduta. (Approvazioni),

PRESIDENTE pone a partito la proposta sospensiva.

(Dopo prova e controprova non è approvata. — L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica esce dall'Aula).

PANTANO, chiede di parlare nella discussione generale.

CAMPI, propone che prolungandosi la discussione il seguito ne sia rimandato a dopo il bilancio della pubblica istruzione.

BLANC, ministro degli affari esteri, accetta la proposta, avvertendo la Camera che il trattato deve essere presentato al Senato e ratificato prima del 31 luglio.

PRESIDENTE pone a partito la proposta dell'onorevole Campi, restando inteso che alla fine della seduta pomeridiana si stabilirà definitivamente la seduta in cui si continuerà la discussione del trattato col Giappone.

(Così è stabilito. — L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica rientra nell'Aula).

Seguito della discussione del bilancio della pubblica istruzione.

DI SANT'ONOFRIO, parlando sul capitolo 76, raccomanda che sia elevata al grado superiore la scuola normale femminile di Castroreale.

DILIGENTI, dimostra la necessità di migliorare le condizioni degli insegnanti di storia e geografia nelle scuole normali.

RAMPOLDI si associa al preopinante.

MARINELLI, chiede che sia ristabilito nelle scuole normali l'insegnamento dei principii dell'agricoltura.

MAGLIANI ritiene essenziale ed urgente il riordinamento delle scuole normali, per ottenere buoni maestri dei quali è vivamente sentito il bisogno.

NICCOLINI raccomanda l'accoglimento della proposta dell'onorevole Marinelli.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, accolta la domanda dell'onorevole Di Sant'Onofrio, dichiara che nel prossimo bilancio sarà tolta la disparità di trattamento che esiste a danno degl' insegnanti di storia e geografia nelle scuole normali.

Convinto che la fortuna d'Italia consista nel ritorno ai campi, riconosce la bontà della proposta degli onorevoli Marinelli e Niccolini e farà ogni possibile per incoraggiare l' insegnamento agrario e la concessione di piccoli poderi ai maestri rurali.

Conviene con l'onorevole Magliani nella opportunità di riformare le scuole normali e ne farà argomento di studio.

(I capitoli 76 e 77 sono approvati).

RIZZO presenta la relazione sul disegno di legge per approvare la Convenzione commerciale tra l' Italia e l'Argentina.

RAMPOLDI non può incoraggiare la soppressione dei sussidi agli allievi maestri e maestre; che sono prescritti dalla legge Casati.

SPIRITO, relatore, ritiene che, dovendosi fare economie, questa della diminuzione dei sussidi sia delle più utili, perchè conduce a ridurre il numero degli spostati.

(Approvansi i capitoli 78, 79 ed 80).

MAGLIANI raccomanda che sia sussidiata l'Associazione degli insegnanti di Napoli.

SACCHI lamenta che il Ministero abbia tolto la facoltà d'insegnare nella scuola serale gratuita di commercio istituita da un giovane filantropo a Cremona per i figli degli operai al fondatore sotto pretesto che esso non aveva titoli regolari all' insegnamento. Crede che non occorrano titoli all' insegnante quando la scuola non ne concede alcuno; e confida che il ministro revocherà il provvedimento. (Bene!)

RAMPOLDI chiede a qual punto trovinsi i lavori per la compilazione del testo unico del regolamento per le scuole elementari e che sia coordinata in un testo unico la legislazione scolastica elementare.

BACCELLI, ministro dell' istruzione pubblica, terrà conto della raccomandazione dell'onorevole Magliani e riparerà allo sconcio denunziato dall'onorevole Sacchi ritenendo giovi secondare le generose iniziative private.

Assicura l'on. Rampoldi che il regolamento verrà presto pubblicato.

(Approvasi il capitolo 81).

RIZZO raccomanda che siano esaurite le pratiche avviate per la concessione di un concorso per la costruzione della scuola nel benemerito Comune di Meduna di Livenza. Spera che il Governo, nei limiti del possibile, farà di tutto per aiutare questo Comune.

SPIRITO F., relatore, riconosce che è scarso lo stanziamento stabilito nel capitolo per sovvenire ad un bisogno urgentissimo. Prega il ministro di studiare se la Cassa dei depositi e prestiti non potrà tornare a fare mutui ai Comuni per la costruzione di edifici scolastici.

BACCELLI, ministro dell' istruzione pubblica, riconosce la giustezza delle osservazioni dell'on. Rizzo e del relatore, ed ha fatto di tutto per aumentare il fondo stabilito nel capitolo; che di fatti, conformemente ad una promessa fatta l'anno scorso all'onorevole Chinaglia; fu aumentato di 30,000 lire. Presterà la massima attenzione ai bisogni del Comune di Meduna di Livenza.

RIZZO ringrazia.

(È approvato il capitolo 82).

SALSI sul capitolo 83, « Sussidi agli educatori per i fanciulli delle scuole elementari », deplora che questo argomento importantissimo sia discusso in una seduta mattutina. (Vivi rumori).

PRESIDENTE. Osserva che tutte le sedute della Camera hanno uguale importanza.

SALSI, crede che la legge sull' istruzione obbligatoria non sia eseguita per la insufficienza dei mezzi delle famiglie povere. Perciò il Governo dovrebbe contribuire più largamente per sussidiare le famiglie degli alunni poveri.

Osserva che i maestri non possono educare i fanciulli quando l'ambiente nel quale i fanciulli vivono è corrotto.

Deplora poi le condizioni disagiate nelle quali sono ridotti i maestri elementari; e deplora che la distribuzione dei sussidi sia fatta con poca equità.

Afferma che sarebbe meglio aumentare lo stipendio a tutti i maestri.

BACCELLI, ministro dell' istruzione pubblica, risponderà al primo maestro elementare, che vede nella Camera, e che appartiene ad una classe benemerita, che sempre ha prediletto.

Che lo stipendio dei maestri sia scarso è una triste verità, che tutti riconoscono.

Quanto ai sussidi una parte di essi è distribuita dai Consigli provinciali scolastici, un'altra parte direttamente dal ministro. E questa è stata tutta consacrata ad alleviare i più urgenti bisogni dei maestri.

Esorta infine l'onorevole Salsi a richiamare l'attenzione della Camera su questioni precise e pratiche.

SALSI prende atto delle dichiarazioni del ministro.

(È approvato l'articolo 83).

PIPITONE, sul capitolo 84, « Retribuzione di incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti » deplora che i sussidi siano distribuiti in maniera che non toccano ai maestri migliori, ma piuttosto a quelli che meglio sanno accaparrarsi la protezione delle autorità scolastiche e del prefetto.

Qualche volta è accaduto che alcuni insegnanti benemeriti quanto altri sono stati esclusi dal sussidio, solo perchè non erano accetti alle autotità politiche.

Non potendosi riparare a tutti i singoli inconvenienti, è meglio abolire i sussidi, perchè così si eviterà ai maestri elementari l'abbassamento della coscienza avanti i loro superiori. Propone di sostituire agli incoraggiamenti pecuniari, quelli morali, e di spendere in altro modo, a pro dei maestri, il fondo stabilito nel capitolo.

SPIRITO F., relatore non crede che si possa abolire il fondo per sussidi ai maestri elementari, perchè troppi sono i bisogni ai quali si deve con esso provvedere.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Pipitone.

(Sono approvati i capitoli 84 e 85).

CARCANO sul capitolo 85 svolge il seguente ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Galimberti, Marcora ed altri deputati.

« La Camera confida che il ministro della pubblica istruzione darà intera applicazione alle leggi 7 luglio 1876 ed 11 aprile 1885 a favore dell'istruzione pubblica. »

Dimostra come le leggi accennate nell'ordine del giorno abbiano chiaramente stabilito che lo Stato ha l'obbligo di sovvenire alle maggiori spese sostenute dai Comuni per l'attuazione delle leggi stesse; e come a questo principio siasi venuto meno colle ultime circolari del 1894.

Il cambiamento d'indirizzo coincide col bisogno delle economie; ma le economie vere devono cercarsi non nel ritardare il pagamento di debiti incontestabili verso i Comuni, ma nel sopprimere tutti quei fondi per sussidi, che rendono il bilancio della pubblica istruzione molto simile a quello di una Congregazione di carità.

L'oratore adduce poi molti argomenti per dimostrare infondati tutti i pretesti, coi quali tentarono giustificarsi le menzionate circolari del 1894. Ricorda i precedenti legislativi ed i responsi della giurisprudenza, e conclude essere obbligo imprescindibile del Governo di concorrere coi Comuni, nella spesa per l'aumento degli stipendi ai maestri nei termini prescritti dall'articolo 3 della legge del 1886.

Afferma quindi doversi inscrivere nel bilancio la somma occorrente, ritenendo insufficiente lo stanziamento proposto. Confuta le ragioni esposte nella relazione per dimostrare che lo stanziamento, di cui nel menzionato articolo 3, non è nè immutabile, nè perpetuo, nè obbligatorio.

Ricorda infine come l'osservanza della legge del 1886, costituisce un impegno d'onore pel Parlamento e pel Governo italiano. In ogni modo nessuna circolare può derogare ad una legge.

Conclude quindi pregando la Camera di voler approvare il suo ordine del giorno, ed esprime la fiducia che anche il ministro e la Commissione vorranno accettarlo.

La seduta termina alle 12.15.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle 14.5.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

IMBRIANI riferendosi al diverbio avuto ieri coll'onor. Rummo dichiara che parlarono ambedue per interesse pubblico, e che non uscì dal suo labbro nè da quello del deputato Rummo alcuna parola offensiva; sicchè cadono tutti i commenti fatti in proposito.

PRESIDENTE è lieto che franche e leali dichiarazioni abbiano dissipato ogni malinteso fra due colleghi; e quindi considera come non avvenuto il richiamo ad essi fatto.

(Il processo verbale è approvato).

Interrogazioni.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Socci « sull'avvenuto trasloco del delegato di pubblica sicurezza da Orbetello a Perugia. »

Essendosi il delegato messo in grave dissenso col pretore, si dispose il suo trasferimento.

SOCCI crede che il Governo sia stato male informato; altrimenti non si sarebbe prestato ad un trasferimento imposto da consorterie locali. Lo esorta quindi a fare una seria inchiesta per scoprire la causa di gravi disordini.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, assicura che il delegato non ha menomamente accennato alle cause indicate dall'interrogante, le quali non vennero a galla nemmeno con l'inchiesta che fu condotta con ogni scrupolo.

SOCCI conferma l'esattezza dei fatti che ha riferito.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, rispondendo al deputato Imbriani, che lo interroga « circa il *Commissariato regio* di Castel Gandolfo » lo prega anzitutto di fare domande più precise. Ad ogni modo dichiara che l'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo trovavasi da molto tempo in istato deplorevole, onde fu necessario scioglierla, e che il commissario regio riuscì a porla in assetto.

IMBRIANI sostiene illegale il commissariato perchè il commissario fu lasciato in ufficio nove mesi e non provvide alle elezioni generali in tempo debito. Soltanto dopo la presentazione della sua interrogazione furono convocati i Comizi; sicchè lo scopo di essa è raggiunto.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'interno, esclude che siasi commessa illegalità, perchè la convocazione dei Comizi doveva farsi entro il mese di luglio solamente dei Comuni che trovavansi retti da rappresentanze elettive; e perchè una legge autorizza il Governo a prorogare oltre sei mesi gl'incarichi dei commissari regi.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde all'interrogazione del deputato Socci « sul servizio dei sanitarii delle amministrazioni ferroviarie nei loro rapporti col personale. »

Il Governo non ha ingerenza nè diretta nè indiretta nel servizio indicato nell'interrogazione e non ricevette mai nessun reclamo sull'ordinamento e sull'andamento del servizio stesso; onde non ebbe occasione d'intervenire.

SOCCI avendo ricevuto lamentanze sul servizio sanitario, le riferisce al ministro, raccomandandogli di fare in guisa che sia tutelata la salute del personale ferroviario così maltrattato.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara che nei casi riferiti si tratta di un dissenso tra medici e ch'egli ha disposto che sia in qualche modo risoluto.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde al deputato Stelluti-Scala il quale chiede « quale considerazione ha determinato il limite di tre anni nell'appalto prossimo dei lavori di ampliamento nella stazione di Fabriano. »

La prescrizione di un termine massimo è imposta dalla legge sulla pubblica utilità e l'amministrazione ha ritenuto conveniente nel caso concreto di stabilirlo in tre anni; ciò che non impedisce che i lavori possano compiersi in più breve tempo in modo da non ritardare l'apertura della linea in costruzione.

STELLUTI SCALA è ben lieto che le dichiarazioni chiare del ministro abbiano dissipati i dubbi sorti in seguito alla pubblicazione dell'appalto, ed abbiano escluso che i lavori della stazione possano ritardare l'apertura della linea Fabriano-Urbino.

FASCE, non riunendosi più gli Uffici, chiede che venga dal presidente eletta una Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge relativo al piano regolatore di una parte della città di Genova.

PRESIDENTE se nessuno si oppone, provvederà.

(Così rimane stabilito).

Verificazioni di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta perchè si annulli la proclamazione dell'on. Andrea Costa a deputato di Budrio e si faccia luogo alla votazione di ballottaggio tra lo stesso onorevole Costa e l'on. Giuseppe Mirri.

(Sono approvate).

Svolgimento di una proposta di legge.

IMBRIANI dà ragione della proposta, che ha presentato insieme ai deputati Bovio, Pansini, De Nicolò e Lojodice per autorizzare l'Istituto di credito fondiario a fare mutui agrari ai danneggiati dalla peronospora nella provincia di Bari; mutui che dovrebbero estinguersi in cinque anni a cominciare dal 1897, sui quali si dovrebbe pagare un interesse del tre e mezzo per cento; e che non pregiudicherebbero punto i diritti dei precedenti creditori ipotecari.

Prega la Camera di prendere in esame immediato questa proposta di legge, se si vogliono scongiurare gravi conseguenze per l'ordine pubblico e per le popolazioni interessate.

BARAZZUOLI, ministro d'agricoltura e commercio, riconosce la gravità del caso, ed è desideroso di allieviare finchè si può il male che si è prodotto. Avendo però studiato la proposta dell'onorevole Imbriani, si dichiara dubbioso quanto alla sua attuabilità e ai suoi risultati; ed espone questi suoi dubbi esaminando la proposta articolo per articolo.

E da questo esame viene a conclusioni che lo obbligano a dichiarare di opporsi che la proposta sia presa in considerazione. (Approvazioni).

IMBRIANI osserva che aveva presentato una proposta di legge senza pretendere che fosse perfetta; ma semplicemente per invocare un provvedimento qualsiasi, bene studiato dagli Uffici e dalla Commissione, e che è assolutamente necessario, perchè reclamato da una eccezionale gravità di condizioni di fatto.

Ma opporsi a che sia presa in considerazione la sua proposta, equivale ad eliminare perfino la possibilità di provvedere a questo come fu provveduto ad altri disastri, in altre regioni.

Perciò insisterà nella sua proposta, se il Ministro non vorrà dichiarare che presenterà un apposito disegno di legge.

BARAZZUOLI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde che studierà con benevolenza la questione, ma che non può prendere adesso alcuno impegno.

IMBRIANI mantiene la sua proposta.

(La Camera delibera di non prenderla in considerazione).

Seguito della discussione dei provvedimenti del tesoro.

SONNINO SIDNEY, ministro del tesoro, comunica il seguente testo, concordato con la Commissione, dell'art. 23 rimasto ieri sospeso:

« Primo comma, come nell'articolo primitivo.

« Secondo comma:

« Il ministro del tesoro accorderà sui buoni del Tesoro che vengano ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dalle Casse di risparmio girati ai terzi.

« Terzo comma.

« L'applicazione dell'art. 61 della legge 23 agosto 1877, n. 4021, per quanto riguarda i buoni del Tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, avrà effetto, dal 31 dicembre 1895 in poi, detraendo dall'accertamento dei redditi propri o dei depositanti soggetti all'imposta di ricchezza mobile delle Casse di risparmio sopra accennate una somma uguale agli interessi netti derivanti dai buoni medesimi.

RUBINI accetta la nuova formula, e ritira il suo emendamento.

LUZZATTI L. propone il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'on. Mussi:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro in conformità alle quali i *Boni* saranno alienati alle Casse di risparmio, istituite a scopo di beneficenza, a un saggio di interessi sopra ragione normale, a fine di fare un trattamento di equità a questi Istituti, di fronte al nuovo ordinamento dato ai *Boni* medesimi ».

SONNINO SIDNEY, ministro del tesoro, lo accetta.

(È approvato, ed è pure approvato l'art. 23).

PLACIDO, a nome anche degli onorevoli Grippo, Magliani, Afan de Rivera, Giuseppe Ruggieri, De Martino e Giusso svolge la seguente proposta:

« La Camera, pria di deliberare sull'art. 26 della legge, invita il Governo a provvedere:

a) perchè al Banco di Napoli sia affidato l'esercizio di tesoreria nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggia-Calabria, Salerno e Teramo.

b) ed al Banco di Sicilia sia affidato l'esercizio di tesoreria nelle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. »

Ricorda che la legge che fu detta regolatrice della politica bancaria fu già combattuta da tre dei presenti ministri, gli onorevoli Ferraris, Barazzuoli e Sidney Sonnino; ora come hanno potuto questi tre ministri mutar consiglio ed affidare alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria? E se allora con 800 milioni di circolazione, con 130 milioni di conti correnti fruttiferi, poteva la Banca essere un pericolo per gli Istituti minori, come non deve crescere questo pericolo quando essa è coperta dal credito dello Stato?

L'oratore rileva come da 30 anni la Banca abbia lavorato per ottenere questo servizio, con l'ultimo scopo di divenire Banca unica; ed oggi vi è riuscita per via del decreto-legge emanato a Camera chiusa. Enumera i vantaggi finanziari ed economici che derivano da questo servizio alla Banca, indicando cifre e statistiche.

Quale il correspettivo di questi vantaggi? La liquidazione della Banca Romana non porta nel fatto alcun peso nuovo agli azionisti.

Ora perchè non si è diviso questo servizio coi Banchi meridionali? si obbietta che la Banca aveva già questo servizio in otto Provincie, ma ciò non poteva costituire un diritto, e tanto meno se si tien conto che non era stato affidato per legge, mentre per legge lo esercitavano già i Banchi meridionali. D'altronde, dal 1869 in poi autorevolissime Commissioni parlamentari e proposte di legge avevano inteso sempre a ripartire quel servizio con maggiore utile e garanzia per lo Stato. Ed ora, se le condizioni dei Banchi meridionali fossero portate a pretesto dell'esclusione, l'oratore protesterebbe energicamente; (Bene!) essendo esse relativamente migliori di quelle della Banca d'Italia.

Invece la condizione fatta a questa rende impossibile la concorrenza dei Banchi meridionali; e in caso di lotta la distruzione di questi sarebbe rapida. L'abolizione della riscontrata poi non è più un favore, una volta che viene ad essere una necessaria conseguenza del servizio di tesoreria passato alla Banca d'Italia.

Si accetti dunque la sospensiva per addivenire ad un equo temperamento; o si lascino le cose allo stato antico, che il Parlamento può benissimo ripristinare, per impedire il tramonto delle ultime istituzioni di credito meridionale. (Vive approvazioni).

DELLA ROCCA si associa al preopinante.

SONNINO SIDNEY, ministro del tesoro, preferirebbe che l'onorevole Placido non insistesse nella sospensiva per non pregiudicare in alcun modo il problema, che merita di essere ampiamente discusso.

Si scagiona poi dall'appunto di contraddizione mossogli dall'oratore sostenendo la coerenza delle sue idee sull'argomento, e dando spiegazioni sugli effetti della liquidazione della Banca Romana.

Compendia infine brevemente i vantaggi della convenzione dimostrando come non sia possibile frazionare il servizio di tesoreria che ha già prodotto notevoli beneficii. (Benissimo!).

SAPORITO, relatore, si oppone egli pure alla proposta sospensiva.

PLACIDO ritira la sospensione che convertirà in emendamento.

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aguglia — Amadei — Anselmi — Aprile.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzana — Baragiola — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Bastogi — Bentivegna — Bernabei — Bogliolo — Bonacci Teodorico — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Boselli — Branca — Brena — Brin — Brunetti Eugenio.

Cadolini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Cantalamessa — Carcano — Carlomagno — Casalini — Cavallotti — Celli — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone — Colombo-Quattrofrati — Comandù — Compans — Coppino — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo — Della Rocca — De Martini — De Nicolò — Di Belgioioso — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di Rudinì — Di Santo Onofrio.

Elia — Ercole.

Falconi — Fani — Fanti — Farinet — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena Franchetti — Fusco Alfonso — Fusco Lodovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gaetani di Laurenzana Luigi — Galli Roberto — Gallini — Gallotti — Gianolio — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grassi-Pasini — Gualerzi — Gui.

Imbriani-Poerio.

Lausetti — Lazzaro — Lojodice — Lo Re Nicola — Lucifero Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Magliani — Mangani — Manna — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marinelli — Martinelli — Marzotto — Masci — Matteini — Mecacci — Mel — Melli — Menafoglio — Menotti — Merello — Miceli — Mocenni — Montagna — Morandi — Morin — Mussi.

Napodano — Niccolini — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Papa — Pascolato — Pavia — Pavoncelli — Peroni — Picardi — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Pini — Piovene — Pipitone — Placido — Poli — Pompilj — Pottino — Pozzi — Pucci.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci Vincenzo — Riola — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Rummo.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Salaris — Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — Silvestrelli — Sineo — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Stelluti Scala.

Talamo — Terasona — Testasecca — Tondi — Tornielli — Torrigiani — Treves — Tripepi Demetrio — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vienna — Vischi — Visocchi.

Zainy — Zanardelli.

Sono in congedo:

Barracco — Benedini — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Borsarelli — Broccoli — Brunetti Gaetano.

Calpini — Canzi — Capoduro — Cerutti — Civelli — Clementini — Colleoni — Colpi.

Danieli — De Gaglia — De Luca — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Dentice di Frasso — Donati Carlo.

Facta — Fulci Nicolò.

Gamba — Garlanda.

Lacava — Luzzatto Attilio.

Macola — Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina — Martini — Marzin — Miraglia.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pastore — Pignatelli — Pisani — Poggi.

Sanguinetti — Schiratti — Scotti — Silvestri — Suardo Alessio.

Tacconi — Torraca — Tripepi Francesco — Turbiglio Giorgio.

Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati:

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cremonesi — Cucchi.

Delvecchio.

Fagiuoli — Farina — Frascara.

Gemma.

Lorenzini.

Meardi — Molmenti.

Pandolfi.

Ricci Paolo — Ridolfi.

Sani Severino — Siccardi.

Trompeo — Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico:

Afan de Rivera.

Calleri — Carenzi — Cavagnari.

Grandi.

Toaldi — Tozzi.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione sul disegno di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95.

Voti favorevoli	. .	167
Voti contrari .	. .	42

(La Camera approva).

Seguito della discussione dei provvedimenti del tesoro.

COLAJANNI N. svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta che il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia costituisce una minaccia per i due Banchi meridionali respinge la convenzione tra il ministro del tesoro e il direttore della Banca d'Italia e passa all'ordine del giorno ».

Crede che dopo che l'ultima inchiesta ha messo in chiaro quali siano le vere condizioni della Banca d'Italia sia per lo meno poco prudente affidare ad essa il servizio di tesoreria. Biasima poi che alla Banca d'Italia, che aveva tante piaghe da sanare siasi affidata la liquidazione della Banca Romana, che rappresenta una nuova piaga gravissima.

Riconosce che dal servizio di tesoreria la Banca d'Italia potrà ricavare rilevanti utilità morali e materiali; ma allora non comprende perchè di queste utilità non debbano partecipare i Banchi meridionali e specialmente il Banco di Sicilia, che indiscutibilmente è il più sano e forte dei tre Istituti che restano in Italia.

Termina esortando i deputati meridionali a votare contro le proposte del Ministero.

Comprende il sacrificio degli interessi regionali a quelli della nazione, ma non comprende che gl'interessi delle regioni e della nazione abbiano ad esser sacrificati ad interessi privati.

DILIGENTI nota come l'affidare il servizio di tesoreria alla Banca d'Italia ponga in balìa di questa i Banchi meridionali e specialmente quello di Napoli; e, leggendo un brano di un discorso pronunciato dall'onor. Sonnino nel 1893, fa rilevare come egli fosse allora dello stesso parere.

Rammenta come altra volta fosse stimato tanto necessario lo intervento del Parlamento per affidare il servizio di tesoreria alla Banca, che il ministro Scialoia non si credette autorizzato dai pieni poteri avuti durante la guerra del 1866 a compiere una simile operazione. Ed è anche da notare che le condizioni della Banca d'Italia erano allora assai più floride di quelle che ora non siano.

Dimostra come la Convenzione con la Banca d'Italia perpetuerà fra noi il corso forzoso.

Non comprende poi perchè non si voglia affidare il servizio di tesoreria anche ai Banchi meridionali, i quali almeno non devono ricostituire capitali che appartengono a privati. Rammenta come tutti i ministri i quali proposero per il passato di affidare il servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, intesero sempre farne partecipi anche i Banchi meridionali.

Termina dicendo che il presente Ministero non solo ha il torto di eseguire la legge del 1893, ma anche quello di aggravarla; e quindi seguita a perturbare i più gravi interessi del Paese.

SONNINO SIDNEY, ministro del tesoro, è lusingato dal vedere che i diversi oratori hanno studiato i suoi precedenti discorsi; ma crede che col sistema di citare un solo brano di un discorso si possa facilmente svisare il concetto di un'oratore.

Ad ogni modo se realmente ha esposto il concetto citato dell'onorevole Diligenti non esita a dire che è un concetto poco esatto.

Dimostra poi come i provvedimenti proposti siano perfettamente coerenti con quanto precedentemente è stato fatto in materia bancaria. Del resto l'opinione pubblica li ha approvati.

Afferma che la egemonia della Banca d'Italia è una conseguenza necessaria della presente condizione di cose, ed è anteriore, non solo ai presenti provvedimenti, ma alla stessa legge del 1893.

Dichiara poi che, come corrispettivo di questo vantaggio, furono imposti alla Banca d'Italia molti e gravi obblighi, i quali tendono a far sì che la Banca provveda efficacemente alla reintegrazione del proprio capitale; ciò che è soprattutto richiesto dall'interesse pubblico.

Rileva che dal nuovo ordinamento lo Stato ricava una economia, non essendo più obbligato a pagare gl'interessi sulle anticipazioni statutarie. D'altra parte i vantaggi concessi alla Banca d'Italia sono più morali che materiali. Bisogna poi ricordare che la Banca d'Italia rinunciò alla riscontrata di fronte ai Banchi meridionali.

Dichiara poi che per parte sua non ha che a lodarsi della condotta dell'Amministrazione della Banca d'Italia in questi ultimi tempi, e che questo Istituto trovasi sostanzialmente in condizioni soddisfacenti.

Constata come alcuni non lievi vantaggi vennero anche concessi ai Banchi meridionali, ed altri se ne concedono colle presenti proposte.

Scopo supremo del Governo si fu di eliminare le sterili lotte fra i vari Istituti di emissione, garantendo ad ognuno le condizioni necessarie per vivere e prosperare.

Conclude avvertendo che un voto contrario od anche dubbio su questa questione sarebbe fatale a un tempo alla Banca d'Italia e ai Banchi meridionali, e fatale soprattutto al credito nazionale.

SAPORITO, relatore, espone brevemente le ragioni, per le quali la Commissione propone alla Camera l'approvazione di questo provvedimento. Dimostra infondati i timori, di cui i deputati delle Provincie meridionali e Sicilia si fecero qui eco relativamente ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

Afferma esser questa proposta ispirata, non ad interessi privati, ma bensì ad un alto interesse nazionale, quale è quello del miglioramento del nostro credito.

PLACIDO, per fatto personale, dichiara che anche nel 1893 sostenne la libertà e la pluralità delle Banche.

COLAJANNI N., per fatto personale, dichiara di non aver preposto gl'interessi regionali agli interessi nazionali: crede invece di aver dimostrato trattarsi nella convenzione fatta non di un interesse nazionale, ma solo d'interessi privati.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Placido ha convertito in emendamento all'articolo 26 il suo ordine del giorno, sul quale è stata chiesta la votazione nominale.

NAPODANO parla per una dichiarazione di voto. Apprezza il concetto che mosse i suoi colleghi a proporre questo emendamento; ma crede preferibile la proposta governativa.

Ritiene poi necessaria una radicale riforma dell'ordinamento del Banco di Napoli.

FLAÙTI, essendo la questione divenuta politica, (Rumori) e non essendo d'altra parte convinto che le proposte ministeriali non danneggino i Banchi meridionali, si asterrà dal voto. (Commenti).

FRANCHETTI e BONIN, trattandosi di una questione assolutamente tecnica, quantunque avversari del Ministero, voteranno in favore.

CRISPI, presidente del Consiglio, avverte che, se si dovesse accettare l'emendamento dell'onorevole Placido converrebbe imporre ai Banchi meridionali degli oneri, che sarebbero una rovina per loro.

Afferma che gl'interessi del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono interessi essenzialmente nazionali, avendo ormai questi carattere nazionale. (È vero!)

Ritiene essere impossibile ripartire fra tre Istituti il servizio di tesoreria, che richiede unità di direzione; e prega la Camera di considerare come da queste proposte derivino ai Banchi meridionali rilevanti vantaggi fra cui principalissimo quello della abolizione della riscontrata.

Dichiara che le condizioni del Banco di Napoli sono molto critiche; l'approvazione della proposta dell'on. Placido finirebbe con ucciderlo. (Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra).

PLACIDO, dolente che il Ministero abbia posta in una questione tecnica, come questa, la questione di fiducia, mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE indice la votazione nominale all'emendamento Placido.

BORGATTA, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì:*

Anselmi.

Balenzano — Barzilai — Basetti — Branca.

Cavallotti — Celli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone — Compans.

D'Alife — De Bernardis — Della Rocca — De Martino — De Nicolò — Diligenti — Di Rudinì.

Engel.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gallotti — Giusso.

Imbriani-Poerio.

Lazzaro — Lojodice.

Magliani — Marazzi Fortunato — Marcora — Masci — Mussi.

Niccolini.

Pantano — Pavia — Picardi — Pinchia — Pipitone — Placido.

Raccuini — Rampoldi — Ronchetti — Ruggieri Giuseppe.

Sacchi — Socci.

Talamo.

Rispondono *no:*

Adamoli — Aguglia — Amadei.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baragiola — Barazzuoli — Bastogi — Bentivegna — Bernabei — Bogliolo — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Boselli — Brena — Brunetti Eugenio.

Cadolini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Cantalamessa — Carlomagno — Casalini — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Colombo Quattrofrati — Comandù — Coppino — Costantini — Crispi — Curioni.

Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo — Di Lenna — Di Lorenzo — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ercole.

Falconi — Fani — Fanti — Farinet — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Filìberti — Fortis — Franchetti — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Garlanda — Gianolio — Gioppi — Giovanelli — Giuliani — Grassi Pasini — Gualerzi.

Lausetti — Lo Re Nicola — Lucifero — Luzzatti Ippolito.

Mangani — Marinelli — Martinelli — Marzotto — Matteini —

Mecacci — Mel — Melli — Menafoglio — Menotti — Merello — Mocenni — Modestino — Montagna — Morandi — Morin — Murmura.

Napodano.

Omodei — Ottavi.

Palamenghi-Crispi — Papa — Pascolato — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pini — Piovene — Poli — Pompilj — Pozzi — Pucci.

Radice — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Riola — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Rummo.

Sacconi — Salandra — Salaris — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Silvestrelli — Sineo — Solinas-Apostoli — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti Scala.

Terasona — Testasecca — Tittoni — Tondi — Tornielli — Torrigiani — Tripepi Demetrio — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vienna — Vischi.

Well-Weiss.

Astenuti:

Fili-Astolfone — Flaùti — Fusco Alfonso.

Miceli.

Treves.

Zainy.

Sono in congedo:

Barracco — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Borsarelli — Broccoli — Brunetti Gaetano.

Calpini — Canzi — Capoduro — Cerutti — Civelli — Clementini — Colleoni — Colpi.

Daniel — De Gaglia — De Luca — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Dentice di Frasso.

Facta — Fulci Nicolò.

Gamba.

Macola — Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina — Martini — Marzin.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pastore — Pignatelli — Pisani — Poggi.

Sanguinetti — Schiratti — Scotti — Silvestri — Suardo-Alessio.

Tacconi — Torraca — Tripepi Francesco.

Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati:

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cremonesi — Cucchi.

Delvecchio.

Fagiuoli — Farina.

Gemma — Gui.

Lorenzini.

Meardi — Molmenti.

Pandolfi.

Ridolfi.

Sani Severino.

Trompeo — Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico:

Afan de Rivera.

Calleri — Carenzi — Cavagnari.

Grandi.

Peroni.

Toaldi — Tozzi.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione.

Hanno risposto *sì*	41
Hanno risposto *no*.	155
Si sono astenuti	6

(La Camera respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Placido. — Approvasi l'articolo 23).

Presentazione di una relazione.

FLAÙTI, presenta la relazione sul disegno di legge: «Modificazioni alla legge 28 giugno 1892 sulla lotteria concessa al collegio Regina Margherita in Anagni.

Interrogazioni.

BORGATTA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra intorno alla promozione a tenente colonnello dei maggiori dei distretti, non compresi nel decreto del 4 luglio 1895.

« Bracci. »

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio, il ministro degli esteri ed il ministro della guerra, sulla politica che il Governo intende seguire in Abissinia dopo l'attitudine assunta dal Negus in questi ultimi tempi.

« Giusso. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'agricoltura e delle finanze, se credano prendere qualche equo provvedimento per i proprietari di vigne della campagna di Roma il cui raccolto è da più anni distrutto dalla peronospora.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro dei lavori pubblici se creda giunto il momento, dopo dieci anni da che vennero approvate le Convenzioni ferroviarie, di richiamare le Amministrazioni ferroviarie al rispetto degli articoli 35 e 103 della legge sulle Convenzioni stesse, mediante la presentazione degli organici sul personale.

« Santini. »

PRESIDENTE, annunzia che ha composto la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per il piano regolatore della città di Genova nel modo seguente:

Onorevoli Randaccio, Fasce, Canegallo, Stelluti-Scala, De Amicis, Rizzetti, Papa, Tornielli e Mecacci.

CRISPI, presidente del Consiglio, osserva che la questione della politica del Governo in Africa, di cui nell'interrogazione dell'on. Giusso, non è materia d'interrogazione. L'on. Giusso potrà trattarne la questione sul bilancio degli esteri.

GIUSSO crede che la sua interrogazione dovrebbe seguire la sorte delle altre relative alla politica africana.

CRISPI, presidente del Consiglio, valendosi del suo diritto, non accetta quest'interrogazione.

La seduta termina alle 20,15.

DIARIO ESTERO

In attesa della convocazione della nuova Camera dei Comuni, che certamente darà campo ed occasione a Lord Salisbury di esporre il programma del nuovo Gabinetto — ora che il risultato delle elezioni dando una imponente maggioranza agli unionisti ha messo a dormire per qualche tempo le due questioni ardenti dell'*home rule* e delle riforme della Camera dei Lordi — in tale attesa tutta l'attenzione del mondo politico si concentra sulla Russia e sulla Bulgaria.

Ha fatto grande impressione un articolo pubblicato questi giorni dal *Graschdanin* di Pietroburgo, organo della Corte, in cui la politica slavofila della Russia e la idea dello sviluppo autonomo dei singoli stati balcanici vengono messe in burletta, soggiungendo che l'unica soluzione possibile e logica della questione è quella di trasformare questi staterelli in altrettante provincie Russe.

Le *Male Novine* di Belgrado, che riproducono questi articoli, osservano che si deve essere grati al giornale russo di Corte, il quale apre in tal modo gli occhi agli slavi dei Balcani, circa i veri scopi della politica russa.

D'altronde è molto commentata l'accoglienza fatta dal Czar alla missione Bulgara, presieduta dal metropolita Clement, e se ne deduce che la Russia sia decisa ad approfittare della occasione che le offrono le condizioni generali di Europa e l'alleanza francese per ricuperare l'antico ascendente sui Bulgari e trarne profitto per le sue mire sulla Penisola Balcanica.

A proposito della quale alleanza si è diffusa, tanto a Parigi

quanto a Pietroburgo, la voce che il Presidente Faure andrà in Russia per assistere alla cerimonia solenne della incoronazione dell Czar — che rimarrà due giorni a Mosca e Pietroburgo — e che un mese più tardi lo Czar e la Czarina andranno a Parigi per restituire la visita.

La voce è per lo meno assai prematura — e difatti l'Ambasciata Russa a Parigi, interpellata in proposito, dichiarò di non saperne nulla — ma è certo un sintomo della situazione.

E un altro sintomo lo si vede nelle apprensioni che continuano a tener vive a Vienna gli avvenimenti della Bulgaria.

L'*Indépendence Belge* ci reca che nella capitale austriaca correva la voce che il Principe Ferdinando fosse deciso ad abdicare, non volendo, scrive l'*Indépendence*, esporsi al pericolo, più o meno prossimo, d'incontrare la sorte di Stambuloff — e vi si parlava altresì di un intervento diplomatico dell'Austria-Ungheria e dello invio di una Nota del conte Goluchowski al principe Lobanoff.

Queste voci furono tutte smentite — ma la verità è, conclude l'*Indépendence Belge*, che a Vienna si considera la situazione dei Balcani come molto grave e che l'assassinio di Stambuloff e il ricevimento accordato dallo Czar alla Deputazione Bulgara sono ritenuti come fatti che permettono alla Russia di riprendere a danno dell'Austria e dell'Inghilterra la posizione che aveva perduto e che ambiva di riprendere nei Balcani.

***

Questi timori evidentemente predominano anche nella Bulgaria.

Un telegramma della *Stefani* ci annuncia che lo *Standard* ha da Berlino che il Presidenle del Consiglio Bulgaro, Stoiloff, abbia annunciato al Principe Ferdinando la sua intenzione di dimettersi, e questa notizia è confermata al *Times* da Vienna.

Comunque sia, ne abbia o no la intenzione, è certo che in Bulgaria, queste dimissioni si ritengono inevitabili — e a renderle tali concorre il fatto ormai accertato, che l'assassinio di Stambouloff, lungi dal giovare alle aspirazioni dei russofili Bulgari, ha loro grandemente nociuto.

Difatti telegrafano da Sofia, 23:

« La *Svoboda* pubblica una dichiarazione degli antichi partigiani di Stambouloff nella quale dicono che, malgrado la morte del loro Capo, il partito non si scioglierà e continuerà la lotta per la indipendenza della patria.

« Petkow, assumendo la direzione del, partito annunzia che il programma di questo rimarrà immutato, e cioè combatterà l'influenza russa e terrà alta la bandiera dell'indipendenza Bulgara. Questo programma è stato accettato da tutti i delegati venuti ai funerali di Stambuloff ».

Apprendiamo ora che, anche dagli stessi russofili si crede imminente l'assunzione al potere di Radoslavoff — il quale probabilmente raccoglierebbe intorno a sè tutti gli Stamboulisti, promettendo di seguire la loro politica.

Radoslavoff ha fama di uomo energico e saggio — quale è reclamato dalle condizioni gravissime della Bulgaria.

A rendere sempre più inevitabile la caduta del Ministro Stoiloff contribuiscono i sospetti che si aggravano su di esso per l'assassinio dello Stambuloff e per la fiacchezza della sua condotta nel ricercarne gli assassini — sospetti che salgono sino al Principe Ferdinando.

Un dispaccio della *Stefani* ci reca infatti che in un articolo intitolato: « Chi sono gli assassini di Stambuloff » la *Svoboda* cita una serie di fatti tendente nuovamente a dimostrare che il Principe Ferdinando ha la responsabilità della morte di Stambuloff ».

Basterà la caduta del Ministero Stoiloff a calmare la pubblica agitazione? Ecco il problema.

E di questo problema deve essere preoccupato il Principe Ferdinando perchè si annuncia la convocazione a Carlsbad — ove egli si trova e donde non si è mosso — di un consiglio di famiglia dei Corburgo.

Ad accrescere le inquietudini del mondo politico Europeo contribuiscono non poco i commenti dei giornali slavi e francesi al ricevimento della Deputazione Abissina. Ora che si conoscono i discorsi fatti a quella Missione dal Metropolita Paladius e dall'altro Metropolita Newski, non si può a meno di riconoscere che oltre, al carattere religioso, ne abbiano uno politico, essendosi in essi replicatamente fatto voti per la indipendenza della Abissinia.

Ora telegrafano da Pietroburgo che il giornale *Novosti*, a proposito di questi discorsi, caldeggiando l'invio di istruttori russi in Abissinia, propone un piano d'azione comune tra la Francia e la Russia per bilanciare l'influenza anglo-italiana nel Mar Rosso.

La Russia dovrebbe rafforzare la Squadra del Mediterraneo procurandosi una stazione pel rifornimento del carbone sulla costa Abissina; la Francia dovrebbe a sua volta fortificare Obock, destinando una Squadra speciale a quelle acque.

« Cacciati gli italiani (*sic!*), Massaua diverrebbe la base principale delle operazioni della squadra russo-francese. »

« Così la Russia si assicurerebbe una libera via marittima da Odessa a Wladiwostok. »

A lor volta i giornali francesi, traendo partito dal ritorno in Italia del generale Baratieri, vi fantasticano sopra e.... il *Gaulois* mette sull'avviso la diplomazia francese perchè sia pronta a parare i pericoli, ricordandole che non si può nello stesso tempo pensare alla liberazione dell'Egitto e alla riconquista dell'Alsazia-Lorena.... e la *Libre Parole* eccita il Governo Francese a non dimenticare l'Abissinia e ad imitare la Russia.

Questa è la situazione che il Diario ha il dovere di registrare — non quello di commentare.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Principe di Napoli visitò ieri la grotta di Monsummano e lo stabilimento balneare, dove gradì un rinfresco offertogli dai proprietari.

Nella sera, S. A. R. invitò a pranzo l'on. Ferdinando Martini, i sigg. Babbini e le notabilità cittadine.

Il Principe si è recato oggi, ai bagni di Montecatini, dove ha visitato quella stazione balneare. Ebbe accoglienze festose.

Gli stabilimenti erano parati a festa.

Il Principe è dappertutto accolto, con entusiasmo, dalle popolazioni.

La Galleria d'Arte moderna al palazzo Corsini è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, nei quali l'ingresso è gratuito, come negli altri musei e gallerie governative esistenti nel Regno.

Denunzia di trattato. — S. E. il Ministro della marina nel suo foglio d'ordini di ieri sera ha informato le capitanerie di porto che la repubblica orientale dell'Uruguay ha fatta, presso il ministro italiano colà accreditato, formale denuncia del trattato di commercio e navigazione 16 luglio 1836 tra l'Italia e quello Stato, e che quindi il detto trattato cesserà di aver vigore il 16 luglio 1896.

Appalto di lavori. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica che il Municipio di Jassy, ha indetto per il 2 del prossimo agosto un appalto per la costruzione di scoli e per lavori di alimentazione d'acqua occorrenti al Teatro Nazionale di detta città.

Il relativo avviso d'asta è visibile presso l'ufficio delle informazioni commerciali al Ministero di agricoltura, nonchè presso i Musei commerciali di Milano e di Torino.

Marina militare. — La R. nave *Dogali* è partita ieri da Massaua per Assab.

— Le RR. navi componenti la Squadra italiana partirono ieri da Portland per Napoli.

Marina mercantile. — Proveniente da Genova giunse, ieri, ad Alessandria d'Egitto il vapore *Singapore* della N. G. I.

Prosegue oggi per Bombay.

— Il piroscafo *Bisagno*, della stessa Società, arrivò ieri a Singapore, e proseguì per Hong-Kong.

— Il *Werra*, del Norddeutscher Lloyd, giunse ieri a New-York.

Condoglianze imperiali. — In esecuzione di un ordine ricevuto da S. M. l'Imperatore Guglielmo, il Console generale di Germania, in forma ufficiale, si recò, ieri, prima dal Prefetto ad informarlo dell'incarico ricevuto, e quindi al Municipio, ove fu accolto dal Sindaco e dalla Giunta. Il Console diede lettura del telegramma imperiale, esprimendo, a nome dell'Imperatore Guglielmo, sensi di dolore e di condoglianza pel disastro della *Maria P.*

Il Sindaco rispose dichiarandosi commosso per l'atto altamente gentile dell'Imperatore Guglielmo e pregando il Console di rendersi interprete della riconoscenza di Genova tutta, per la delicata dimostrazione di affetto. Il Sindaco telegrafò quindi al generale Ponzio-Vaglia, a Roma, pregandolo d'informare S. M. il Re Umberto, dell'atto squisitamente gentile dell'Imperatore Guglielmo; telegrafò pure al primo aiutante di campo dell'Imperatore, a Berlino, pregandolo di manifestare a S. M. la reverente ed imperitura riconoscenza di Genova pel magnanimo e pietoso suo atto.

Domani, nella Chiesa Metropolitana, a cura dei Circoli cattolici, sarà celebrato un solenne funerale per le vittime della *Maria P.*

S. E. il generale Baratieri partì ieri da Alessandria d'Egitto per Brindisi, ove arriverà domani a mezzodì.

Prese imbarco sul piroscafo austro-ungarico *Cleopatra*, che issò bandiera italiana in suo onore.

La Colonia italiana di Alessandria rimandò le feste in onore del generale, al di lui ritorno dall'Italia.

Terremoto. — Alle ore 18,40 di ieri fu avvertita, a Palmi (Calabria), una sensibile scossa di terremoto, in senso ondulatorio.

Commercio italo-francese. — La Camera di Commercio italiana di Parigi comunica che, durante il primo semestre del 1895, l'importazione delle merci italiane in Francia (commercio speciale) si elevò a fr. 54,344,000 e l'esportazione delle merci francesi per l'Italia raggiunse fr. 57,808,000.

ESTERO.

La ferrovia della Baia di Delagoa. — Nell'Africa australe fu inaugurata la ferrovia da Pretoria alla Baia di Delagoa.

Mediante questa ferrovia il Transwaal, racchiuso entro terra, con nessuno sbocco al mare, si affranca dalla soggezione del porto inglese di Capetown, con il quale Pretoria era congiunta da un anno mercè una ferrovia inglese. La Baia di Delagoa appartiene al Portogallo, e la nuova ferrovia, in gran parte costruita con capitali del Transwaal, è in mano d'una Compagnia olandese, sotto il patrocinio del Governo del Transwaal.

Capetown ne subirà probabilmente danno poichè la linea Capetown-Pretoria vuole 50 ore di tempo ad esser percorsa, laddove la nuova Delagoa-Pretoria ne richiede solamente 20.

Il ponte di Fordon sulla Vistola. — È stato ultimato il gran ponte di Fordon sulla Vistola, non lungi da Bromberg. Il ponte, che sarà carrozzabile e ferroviario, è lungo complessivamente 1,325.50 m. È composto di cinque travate metalliche di 100 m. di portata attraversanti il fiume, e di altre tredici egualmente metalliche di 62 m. ciascuna e riposanti sulle sponde. I lavori durarono due anni e mezzo.

Nuovo tracciato di un Canale attraversante l'America centrale. — La preoccupazione costante degli Americani è la ricerca del tracciato di un canale che, oltre quello del Panama, traversi l'America centrale.

Il sig. Karwiese, che personalmente ha studiato e rilevato sul terreno il nuovo canale che egli propone, vorrebbe riunire la baja di *San Miquel*, nell'Oceano Pacifico, con il golfo di *Darien* nell'Oceano Atlantico passando cioè al Sud del canale del Panama.

Secondo l'autore, la navigazione potrebbe farsi su di un lungo spazio nella baja di San Miquel e sarebbe inoltre possibile di spingersi assai fino nell'interno dei territorii, rimontando la riviera del fiume Zujra, di cui basta rettificare il corso. Potrebbesi così avere un'altezza d'acqua da 9 a 10 m. sopra un percorso di 17 o 18 chilom. dall'Oceano Pacifico; dopo comincerebbe il canale che seguirebbe la vallata della riviera Faviesa.

La catena delle Cordigliere, sarebbe traversata da un tunnel di 3 o 4 chilometri di lunghezza; finalmente il canale scendendo per la vallata della riviera Zolo, verrebbe a sboccare nell'Atlantico fra i capi Acanti e Zolo.

La lunghezza totale del tracciato sarebbe di 46 chil. mentre la distanza fra i due oceani, in quel punto dell'America, è di 150 chil.

Il sig. Karwiese prevede che la spesa per la escavazione ascenderebbe a 120 milioni di cui 27 rifletterebbero unicamente la perforazione del tunnel.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 23. — Il Consiglio direttivo della Camera di commercio italiana in Parigi ha deliberato la soppressione dei suoi Comitati consultivi di Lione e di Marsiglia, mantenendo in funzione il solo Comitato consultivo di Bordeaux.

COSTANTINOPOLI, 23. — Notizie giunte alla Delegazione apostolica recano che il Vaticano ha deciso di affidare ai Missionari francesi dell'Assunzione la direzione di due parrocchie di rito greco di Costantinopoli, cioè quelle di Stambul e di Keudikeui colle scuole annesse, nelle quali daranno l'insegnamento ginnasiale e liceale.

Inoltre il Vaticano ha deciso pure in massima, col concorso del Comitato francese dell'opera per la Propagazione della fede, di spingere attivamente a Costantinopoli la creazione di un Istituto di studi superiori letterari e teologici pel perfezionamento del Clero greco.

LONDRA, 23. — *Elezioni politiche.* — Risultati finora noti. — Sono stati eletti 353 unionisti, 114 liberali, 7 parnellisti, 53 antiparnellisti e 2 operai.

Gli unionisti guadagnano 86 seggi ed i liberali 18.

Lo *Standard* ha da Berlino: « Il Presidente del Consiglio bulgaro, Stoiloff, presenterà presto le sue dimissioni. »

Il *Times* ha da Vienna: « Stoiloff ha partecipato al Principe

Ferdinando la sua intenzione di dimettersi da Presidente del Consiglio dei Ministri bulgaro. »

TANGERI, 23. — Mohamed Torres ha congedato gli ufficiali ed i marinai spagnuoli dal vapore Imperiale *Hassani*. Il ministro di Spagna ha protestato energicamente.

GERUSALEMME, 23. — Oltre la comunità dei monaci Abissini cattolici, che ha riconosciuto, il 19 corr.. la protezione del Re d'Italia, hanno chiesto ed ottenuto la protezione italiana i monaci scioani copti del monastero di *Deir el Sultan*, compresi due segretari ed il superiore, Abba Butres di Gondar, testè arrivato dallo Scioa.

CADICE, 23. — La Squadra olandese è partita per Amsterdam.

MADRID, 23. — La Squadra tedesca, proveniente da Ferrol, è arrivata a Vigo.

LONDRA, 23. — Risultato delle elezioni politiche. — Sono stati eletti 360 unionisti, 124 liberali e 64 parnellisti.

Gli unionisti guadagnano 90 seggi e ne perdono 18.

PIETROBURGO, 23. — L'Ambasciata abissina assistette, ieri. alle manovre militari al campo di Kranoje-Szelo.

BRUXELLES, 23. — Il Re, assistendo, oggi, al giuoco del pallone, in occasione delle feste nazionali, fu accolto con grida di: *Abbasso la legge scolastica!*

Vennero eseguiti dieci arresti.

La folla tentò di liberare gli arrestati, ma la polizia la caricò operando altri arresti.

Vi fu un ferito.

FEZ, 4. — Il Sultano ha spedito a Tangeri cinquantamila *duros* come indennità per l'assassinio di un suddito tedesco.

TOLONE, 24. — In seguito allo scoppio della culatta d'un cannone durante gli esperimenti a bordo della corazzata *Bouvines*, un marinaio è rimasto morto.

Il contrammiraglio Chateauminois, due ufficiali ed alcuni marinai sono rimasti feriti.

BRUXELLES, 24. — Le feste ginnastiche sono terminate.

Continuano i festeggiamenti per la festa nazionale.

Dieci individui, arrestati in seguito alla dimostrazione di ieri, verranno processati per ingiurie al Re.

GEDDA, 24. — I beduini attaccarono e saccheggiarono cinque imbarcazioni ancorate nelle vicinanze della città. Fecero prigionieri nove negri. Sette marinai sono stati feriti a colpi di sciabola.

LONDRA, 24. — Sir William Harcourt è stato eletto deputato di West-Moumouth.

PARIGI, 24. — Si ha da Tangeri che la fregata tedesca *Stoch* è partita per raggiungere la corazzata *Hagen* sulla costa dell'Atlantico, dove si annunzia essere avvenuti nuovi disordini.

SHANGHAI, 24. — L'indennità chiesta dal Giappone alla China per lo sgombero della penisola di Liao-Tung, è di 7,500,000 sterline.

LONDRA, 24. — Il *Daily News* ha da Vienna che l'Imperatore Francesco Giuseppe visiterà quanto prima la città di Londra.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 23 luglio 1895.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì 760.8
Umidità relativa a mezzodì 52
Vento a mezzodì . . . . SW moderato.
Cielo . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 29.°2. / Minimo 19.°0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 23 luglio 1895.

In Europa pressione bassa al N, 745 Bodo; relativamente alta al SW; 766 Biarritz.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato; venti varî freschi, temporali con pioggie al N; temperatura diminuita al N e Centro, poco aumentata altrove.

Stamani: cielo poco nuvoloso al N e sul versante tirrenico, sereno altrove; venti varî qua e là freschi.

Barometro a 760 Milano; 759 Modena; 761 Roma, Messina; 763 Cagliari. Mare mosso Tirreno.

Probabilità: venti deboli e freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche temporale al N e sul versante Adriatico, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 luglio 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	mosso	28 9	19 7
Genova	1/2 coperto	calmo	24 2	20 8
Massa Carrara	coperto	mosso	25 1	20 0
Cuneo	sereno	—	27 7	16 3
Torino	sereno	—	27 8	18 8
Alessandria	3/4 coperto	—	29 5	20 2
Novara	sereno	—	30 0	17 0
Domodossola	sereno	—	25 0	14 8
Pavia	3/4 coperto	—	29 6	17 8
Milano	1/2 coperto	—	30 4	17 1
Sondrio	coperto	—	22 8	13 9
Bergamo	3/4 coperto	—	25 8	15 5
Brescia	3/4 coperto	—	31 4	18 0
Cremona	3/4 coperto	—	31 2	19 0
Mantova	3/4 coperto	—	31 2	21 8
Verona	coperto	—	30 1	19 0
Belluno	1/2 coperto	—	28 5	13 7
Udine	1/4 coperto	—	26 6	15 2
Treviso	1/2 coperto	—	30 0	19 0
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	30 7	19 2
Padova	1/2 coperto	—	29 9	18 0
Rovigo	coperto	—	31 5	17 3
Piacenza	sereno	—	30 3	19 0
Parma	sereno	—	29 1	17 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	31 8	17 4
Modena	sereno	—	32 4	18 2
Ferrara	1/4 coperto	—	32 0	19 0
Bologna	sereno	—	31 1	18 8
Ravenna	sereno	—	32 0	16 9
Forlì	sereno	—	32 2	23 4
Pesaro	sereno	calmo	33 0	21 2
Ancona	1/4 coperto	mosso	33 1	24 5
Urbino	1/4 coperto	—	29 2	18 7
Macerata	sereno	—	33 8	22 2
Ascoli Piceno	sereno	—	31 8	22 8
Perugia	1/4 coperto	—	30 5	18 9
Camerino	sereno	—	28 8	19 0
Pisa	1/2 coperto	—	30 6	17 2
Livorno	3/4 coperto	calmo	29 0	21 0
Firenze	1/4 coperto	—	30 8	20 3
Arezzo	1/4 coperto	—	32 0	17 6
Siena	1/4 coperto	—	30 3	18 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/2 coperto	—	30 3	19 0
Teramo	1/4 coperto	—	33 8	22 6
Chieti	sereno	—	26 6	19 8
Aquila	sereno	—	29 7	17 4
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	35 6	24 1
Bari	sereno	calmo	29 2	20 6
Lecce	sereno	—	35 0	22 0
Caserta	3/4 coperto	—	31 6	20 0
Napoli	sereno	calmo	27 8	21 7
Benevento	sereno	—	30 7	19 4
Avellino	sereno	—	27 0	21 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	27 6	16 3
Cosenza	sereno	—	35 4	21 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	22 2	16 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	27 4	24 0
Trapani	sereno	calmo	26 8	20 8
Palermo	sereno	calmo	31 1	16 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	31 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	32 8	21 0
Messina	1/2 coperto	calmo	28 8	24 7
Catania	sereno	calmo	30 1	21 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	32 7	21 0
Cagliari	sereno	calmo	33 0	21 5
Sassari	sereno	—	29 9	18 6

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 luglio 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	92,65 60 57½		— — (1)
			RENDITA 5 % 2ª grida	92,65 57½ 62½ 60	92 61½			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	92,70 90	— —			— —
			detta in cartelle » di L. 5 a 25	93,,	— —			— —
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			99 10
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 50
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor.Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			470 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			463 —
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			389 50
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			491 50
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			497 50
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 50
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			662 — (2)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			482 — (3)
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			815 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			49 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			140 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			819 —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1187 — (4)
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	188 187½ 186		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			62 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			30 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	201,50		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			280 — (5)
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			158 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			35 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			513 —

(1) ex L. 2,00 — (2) ex L. 20,50 — (3) ex L. 12,50 — (4) ex L. 12,50 — (5) ex L. 4,00.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			76 —
»	250	125	» » - Vita		— —			207 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			284 — (1)
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			451 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			325 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			129 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			509 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 27½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	104 90	104 90	104 95	104 95	105 05 104 95	104 92½
2	Londra	90 giorni	26 [illegible]3	— —	26 34	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 47 48	— —	— —	26 46½ 46	26 48	26,42½ 37½	26 46½
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	129 35 45	129 45	129 40 25	129 40

Risposta dei premi . 29 luglio
Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1895

Rendita 5 %	94 40
detta 3 %	57 —
Prestito Rothschild 5 %	104 50
Obb. Città di Roma 4 %	456 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	496 —
Azioni Ferr. Meridionali	678 —
» » Mediterranee	504 —
» Banca d'Italia	840 —
» » Romana	400 —
» » Generale	48 —
» Banco di Roma	144 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	818 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	170 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	206 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	38 —
» » Immobiliare	60 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	296 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	158 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	34 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	321 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	318 —
» » » 4 %	130 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	456 —
» » Fond. Ist. Italiano	495 —

(1) ex L. 5,83.

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.